



ISVAP

Bollettino

Anno IV – N. 4

Ottobre – Dicembre 2001



ISVAP

**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

(Legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino

Anno IV – N. 4

Ottobre - Dicembre 2001

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

ISVAP
00187 ROMA, Via del Quirinale, 21
tel. 06.42.133.1 - telefax 06.42.133.206
Internet - <http://www.isvap.it>

Sommario

—	<i>Guida alla consultazione</i>	Pag.	V
1	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE	“	1
	1.1 <i>Provvedimenti di carattere generale</i>	“	3
	1.2 <i>Circolari dispositive</i>	“	15
	1.3 <i>Altri provvedimenti</i>	“	27
	1.4 <i>Circolari statistiche</i>	“	75
2	ASSETTI PROPRIETARI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE	“	79
3	PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE	“	83
4	ATTIVITA' SANZIONATORIA	“	95
	4.1 <i>Attività sanzionatoria nel IV trimestre 2001</i>	“	97
	4.2 <i>Attività sanzionatoria nel 2001</i>	“	105
5	RECLAMI	“	119
	5.1 <i>Reclami nel IV trimestre 2001</i>	“	121
	5.2 <i>Reclami nel 2001</i>	“	127
6	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	“	133
7	ELENCHI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ASSICURATIVO	“	137
	7.1 <i>Imprese di assicurazione</i>	“	139
	7.1.1 <i>Variazioni nell'elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate (IV trimestre 2001)</i>	“	141
	7.1.2 <i>Elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate al 31 dicembre 2001</i>	“	143
	7.1.3 <i>Imprese autorizzate in un altro Stato dell'Unione Europea operanti in Italia al 30 settembre 2001</i>	“	146
	7.2 <i>Agenti di assicurazione iscritti nell'Albo nazionale</i>	“	147
	7.3 <i>Mediatori di assicurazione e riassicurazione iscritti nell'Albo</i>	“	215
	7.4 <i>Periti assicurativi iscritti nel Ruolo nazionale</i>	“	227
8	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, LEGGE 287/90)	“	231

9	BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ISVAP PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001.....	Pag.	241
10	INDICE	“	265

Guida alla consultazione

1. Al fine di offrire al lettore una evidenza immediata della struttura del Bollettino sono stati predisposti, all'inizio, un Sommario, con l'indicazione delle parti in cui risulta articolata la pubblicazione ed, al termine, un Indice analitico dei contenuti della pubblicazione stessa.

2. La parte concernente l'attività provvedimento riguarda i provvedimenti di carattere generale, gli altri provvedimenti, le circolari dispositive e le circolari statistiche.

Per agevolare il lettore, il titolo di ciascun atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è completato dall'indicazione degli estremi della stessa.

I provvedimenti relativi ad una o più imprese, riportati tra gli altri provvedimenti, sono articolati secondo la loro tipologia: autorizzazioni all'esercizio dell'attività, autorizzazioni ad estendere l'esercizio dell'attività, decadenze, modifiche statutarie, ecc.

Il Bollettino, come di consueto, dà evidenza, in un apposito prospetto, degli estremi delle circolari statistiche emanate nel trimestre che, unitamente a quelle del trimestre successivo, sono integralmente pubblicate nel Supplemento Statistico al presente numero del Bollettino.

3. Per quanto riguarda gli assetti azionari delle imprese di assicurazione, in una specifica tabella viene data notizia delle variazioni avvenute nel trimestre ottobre-dicembre 2001 a seguito del rilascio di autorizzazioni all'assunzione o al trasferimento del controllo di imprese a favore di nuovi azionisti, rispetto alla situazione al 31 dicembre 2000 illustrata nel Bollettino relativo al trimestre gennaio-marzo 2001.

4. La parte riguardante le partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione comprende l'elenco delle comunicazioni che le società assicurative sono tenute ad effettuare all'ISVAP ai sensi dell'art. 5 della l. n. 20/1991, così come sostituito dall'art. 114, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. L'elenco, strutturato secondo l'ordine alfabetico delle società assicurative dichiaranti, reca, tra l'altro, l'indicazione del numero di iscrizione all'Albo delle pubblicazioni relative alle citate comunicazioni e le causali di queste ultime.

5. Nella parte concernente l'attività sanzionatoria si dà evidenza del numero dei processi verbali relativi agli illeciti amministrativi commessi dagli operatori del settore, classificati in relazione alle norme violate, e dell'importo delle relative sanzioni (in Lire ed in Euro). Nel presente numero del Bollettino sono riportati sia i dati relativi all'attività sanzionatoria effettuata nel corso del trimestre sia quelli relativi all'intero 2001.

6. Sono riportate sia le notizie relative ai reclami pervenuti all'ISVAP nel trimestre che il riepilogo dell'intero 2001.

I reclami pervenuti sono riassunti in forma tabellare, distinguendo tra imprese in attività e imprese in liquidazione coatta amministrativa. Per quanto riguarda le imprese in attività, gli esposti sono disaggregati a seconda che riguardino i rami danni o i rami vita.

Relativamente ai rami danni, si fornisce, tra l'altro, evidenza del numero degli esposti, della provenienza geografica dei medesimi, dei principali rami interessati, nonché della tipologia dei reclami riguardanti l'assicurazione r.c.auto.

In merito ai rami vita ed alle imprese in liquidazione coatta amministrativa, vengono posti in rilievo il numero e le principali motivazioni a base degli esposti.

7. Per quanto riguarda i principali atti comunitari riguardanti il settore assicurativo, è stato redatto un apposito prospetto in cui sono riportati gli estremi di tali atti e della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee nei quali sono pubblicati.

8. La parte concernente gli elenchi degli operatori del mercato assicurativo riporta anzitutto le imprese soggette alla vigilanza dell'ISVAP; per ciascuna tipologia di operatore (impresa di assicurazione e/o di riassicurazione nazionale, rappresentanza di impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea, rappresentanza di impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea) vengono indicate le variazioni, classificate in base alla loro natura, intervenute nel trimestre, rispetto alla situazione risultante dagli elenchi al 31 dicembre 2000 (v. Bollettino Ottobre-Dicembre 2000). Il presente numero del Bollettino contiene l'elenco delle imprese che risultano essere autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa al 31 dicembre 2001.

Per quanto riguarda le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea, soggette al controllo delle Autorità di vigilanza dei rispettivi Paesi di origine, operanti in Italia in regime di stabilimento e/o di libertà di prestazione dei servizi, sono indicati gli estremi della Gazzetta Ufficiale nella quale sono stati pubblicati gli appositi elenchi predisposti dall'ISVAP.

La parte dedicata agli elenchi degli operatori del mercato assicurativo comprende anche l'informativa concernente i soggetti iscritti, nel corso del trimestre, nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi. Ciò in forza del decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 373, che ha disposto, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze in materia di gestione degli Albi e del Ruolo predetti, trasferimento avvenuto il 10 maggio 1999.

9. In un'apposita parte sono pubblicati i pareri resi dall'ISVAP, durante il trimestre, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nei casi in cui l'applicazione della normativa a tutela della concorrenza ha riguardato il settore assicurativo.

10. Un'apposita parte è dedicata al Bilancio consuntivo dell'ISVAP per l'esercizio finanziario 2002.

1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

PROVVEDIMENTO N. 1950 dell'11 ottobre 2001 (G.U. del 16 ottobre 2001, n. 241)

Modifica delle norme concernenti la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Articolo 1

Mancato pagamento dei contributi

1. L'art. 16 del Regolamento, recante norme sul funzionamento del Fondo di garanzia previsto dalla legge 28 novembre 1984, n.792, allegato al provvedimento dell'ISVAP n.1182 del 10 maggio 1999, viene così modificato:
"Decorsi trenta giorni dal termine stabilito dall'art.12 per il pagamento dei contributi il comitato di gestione del Fondo dà notizia all'ISVAP dell'inadempienza.
L'ISVAP diffida senza indugio il mediatore inadempiente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi moratori al tasso ufficiale di sconto, entro il termine di quindici giorni.
Il mediatore che non adempia neppure a tale diffida viene cancellato dall'Albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione ai sensi dell'art.11 – comma 1 – punto n.3 – della legge 28 novembre 1984, n.792 e può esservi iscritto, sussistendone i requisiti, a condizione che effettui detto pagamento".

Articolo 2

Esercizio finanziario

1. L'art.17 del Regolamento, recante norme sul funzionamento del Fondo di garanzia previsto dalla legge 28 novembre 1984, n.792, allegato al provvedimento dell'ISVAP n.1182 del 10 maggio 1999, viene così modificato:
"L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno".

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1. L'esercizio finanziario, iniziato l'1 settembre 2001 ed in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, avrà termine il 31 dicembre 2001.
2. Il bilancio relativo all'esercizio finanziario 1 settembre – 31 dicembre 2001 sarà predisposto ed approvato secondo le modalità ed i termini previsti dall'art.19 del Regolamento recante norme sul funzionamento del Fondo di garanzia, allegato al provvedimento dell'ISVAP n.1182 del 10 maggio 1999.
3. Unitamente al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 agosto 2001, sarà trasmessa al Presidente dell'ISVAP la relazione previsionale relativa all'esercizio finanziario 1 gennaio – 31 dicembre 2002, approvata dal comitato di gestione e corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti a norma dell'art.18 del Regolamento allegato al citato provvedimento n.1182 del 10 maggio 1999.
4. Restano ferme per gli esercizi successivi le disposizioni degli articoli 18 e 19 del Regolamento allegato al citato provvedimento dell'ISVAP n.1182 del 10 maggio 1999.

5. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1978/G del 4 dicembre 2001 (G.U. del 18 dicembre 2001, n. 293)

Criteria per l'integrazione della riserva per frazioni di premi del ramo cauzione e metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri dei rami cauzione e credito.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano, relativamente al portafoglio del lavoro diretto italiano, alle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica autorizzate ad esercitare i rami cauzione e credito di cui ai numeri 15 e 14 del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano inoltre, relativamente al portafoglio del lavoro diretto italiano, alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno stato terzo rispetto all'Unione Europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica i rami cauzione e credito di cui ai numeri 15 e 14 del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

SEZIONE II

RAMO CAUZIONE

Art. 2

Criteria per l'integrazione della riserva per frazioni di premi

1. La riserva per frazioni di premi, costituita dagli importi dei premi lordi contabilizzati, come definiti all'art. 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di competenza degli esercizi successivi, è calcolata in linea di

principio secondo il metodo pro rata temporis ai sensi dell'art. 32, comma 2, del medesimo decreto legislativo ed è integrata in base ai criteri stabiliti nei commi successivi.

2. L'integrazione è calcolata separatamente per le undici tipologie di rischio di cui al modulo 33 del provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G e tenendo conto del valore assunto, per ciascuna delle suddette tipologie di rischio, dal rapporto tra la riserva per frazioni di premi prima dell'integrazione ed i premi lordi contabilizzati dell'esercizio (RP/P%).
3. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 è uguale o inferiore al 35% l'integrazione è pari all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali:
 - a) premi esercizio N 35%
 - b) premi esercizio N-1 30%
 - c) premi esercizio N-2 25%
 - d) premi esercizio N-3 10%
 - e) premi esercizio N-4 5%
4. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 è superiore al 35% ed inferiore o uguale al 75% l'integrazione è pari al prodotto tra l'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3 ed il coefficiente derivante dalla seguente formula:
$$1-0,5*(RP/P\%-35\%)/65\%$$
5. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 è superiore al 75% ed inferiore al 100% l'integrazione è pari all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali:
 - a) premi esercizio N 100%-RP/P%
 - b) premi esercizio N-1 21%
 - c) premi esercizio N-2 17%
 - d) premi esercizio N-3 7%
 - e) premi esercizio N-4 3%
6. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 è uguale o superiore al 100% nessuna integrazione è effettuata alla riserva per frazioni di premi.
7. In assenza di premi lordi contabilizzati dell'esercizio, l'integrazione di cui al comma 2 deve essere comunque effettuata mediante applicazione ai premi lordi contabilizzati dei quattro esercizi precedenti delle percentuali di cui al comma 5. Qualora tuttavia nell'esercizio precedente si sia verificato il caso di cui al comma 6 nessuna integrazione è effettuata alla riserva per frazioni di premi.
8. Il calcolo della riserva per frazioni di premi può essere effettuato in misura forfetaria, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, soltanto qualora, verificata la sussistenza per tutte le tipologie di rischio rientranti nel ramo delle condizioni generali di sostanziale equivalenza stabilite nel predetto comma 2, lo scostamento percentuale rispetto al metodo pro rata temporis comporti un accantonamento maggiore, comunque non superiore al 2% riferito a ciascun sottorischio. All'importo risultante dal metodo forfetario si aggiunge l'ammontare dell'integrazione calcolata secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
9. Non è consentito l'utilizzo contemporaneo dei due metodi di calcolo della riserva per frazioni di premi in relazione alle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo.
10. In presenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è costituita anche la riserva per rischi in corso.

Art. 3
Moduli di vigilanza

1. Nel modulo 31 del ramo cauzione di cui al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n.1059-G, recante i moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio, sono indicati al punto 1.1.1 gli elementi componenti la riserva per frazioni di premi e l'importo della riserva stessa calcolata con il metodo pro-rata temporis. Qualora il calcolo della suddetta riserva sia effettuato, ricorrendone le condizioni, in misura forfettaria il relativo importo è indicato al punto 1.1.2 del medesimo modulo. L'ammontare dell'integrazione della riserva per frazioni di premi di cui all'art. 2 del presente provvedimento è indicato al punto 1.1.3 del modulo 31. Nella nota (1) in calce al predetto modulo è soppresso il periodo " Per il ramo 15 (cauzione) il punto 1.1.1 va compilato tenendo conto dei criteri dettati dall'art. 2 del d.m. 23 maggio 1981, mentre il punto 1.1.3 non va compilato".
2. In allegato al citato modulo 31 del ramo cauzione le imprese sono tenute a trasmettere all'ISVAP, con riferimento al portafoglio del lavoro diretto italiano, i dati riportati nel prospetto 31/A allegato al presente provvedimento che sostituisce ad ogni effetto quello previsto all'art.3, comma 2, del provvedimento 4 dicembre 1998, n.1059-G.

Art. 4
Metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri

1. Ferma restando l'applicazione dei criteri generali di cui all'art. 33 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la riserva sinistri deve essere costituita sia in caso di richiesta di incameramento della cauzione sia comunque al verificarsi di atti o fatti che configurino o possano obiettivamente configurare i presupposti della prestazione della garanzia.
2. La riserva sinistri deve essere pari alla somma assicurata a meno che documentati elementi oggettivi non consentano di ridurne l'importo.

SEZIONE III

RAMO CREDITO

Art. 5
Metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri

1. Ferma restando l'applicazione dei criteri generali di cui all'art. 33 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la riserva sinistri deve essere in ogni caso costituita quando ricorra una delle seguenti fattispecie:

A) INSOLVENZA DI DIRITTO DEL DEBITORE PER:

- A.1. fallimento;
- A.2. liquidazione coatta amministrativa;
- A.3. concordato preventivo;
- A.4. amministrazione controllata;
- A.5. amministrazione straordinaria;
- A.6. procedure equivalenti all'estero.

B) INSOLVENZA DI FATTO DEL DEBITORE PER:

- B.1. procedura esecutiva;
- B.2. scadenza dei termini, originari e di quelli ulteriori (proroghe) eventualmente concordati in via consensuale tra creditore e debitore purché previsti in polizza, per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali;

- B.3. concordato stragiudiziale;
- B.4. concorde constatazione, tenuto conto della situazione del debitore, della improbabilità di pagamenti anche parziali del debito e della previsione di risultati trascurabili delle azioni esecutive in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;
- B.5. accertato inadempimento dell'obbligazione nell'assicurazione dei rischi politici.
2. Nei casi di insolvenza di diritto del debitore la riserva sinistri deve essere in ogni caso costituita a seguito della comunicazione da parte dell'assicurato del verificarsi di tali eventi o comunque di atti o fatti che lascino ragionevolmente presumere la possibilità degli eventi stessi.
3. Nei casi di insolvenza di fatto del debitore la riserva sinistri, sulla base della comunicazione effettuata dall'assicurato, deve essere in ogni caso costituita:
- a) alla data dell'atto introduttivo della procedura esecutiva, per il caso di cui alla lettera B.1;
 - b) alla data di scadenza dei termini per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali, per il caso di cui alla lettera B.2;
 - c) alla data di perfezionamento dell'atto di concordato, per il caso di cui alla lettera B.3;
 - d) alla data della concorde constatazione da parte dell'assicuratore e del creditore, per il caso di cui alla lettera B.4;
 - e) alla data dell'avvenuto accertamento dell'inadempimento, per il caso di cui alla lettera B.5.
4. La riserva sinistri deve essere pari alla somma assicurata nell'importo massimo contrattualmente dovuto, a meno che documentati elementi oggettivi non consentano di ridurre l'importo. Le eventuali anticipazioni devono essere considerate come pagamenti parziali di sinistri. Limitatamente alla fattispecie di insolvenza di fatto del debitore di cui alla lettera B.2 del comma 1, nella valutazione della riserva sinistri l'impresa può tenere conto dell'evoluzione dei propri dati storici, riferiti alle singole categorie di rischio di cui al modulo 32 del provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n.1059-G, alle loro caratteristiche specifiche e alle diverse generazioni di sinistri, purché affidabili, consolidati nel tempo e adeguatamente documentati.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dall'esercizio 2002.
2. Per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente provvedimento non sono più applicabili alle imprese autorizzate ad esercitare i rami credito e cauzione le disposizioni di cui al D.M. 23 maggio 1981, come modificato dal D.M. 22 giugno 1982, ad eccezione di quelle relative al ramo credito per la parte riguardante la riserva premi dei contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991.
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1995/G del 18 dicembre 2001 (G.U. del 29 dicembre 2001, n. 301)

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2002 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle imprese soggette alle disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 2002, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari al 7% dei predetti premi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2000 del 20 dicembre 2001 (G.U. del 24 dicembre 2001, n. 298)

Determinazione per l'anno 2002 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), e all'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

euro 1.032.913,80 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino ad euro 1.549.370,70;
euro 2.065.827,60 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori ad euro 1.549.370,70;
euro 2.582.284,50 per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di euro 25.822,84.

Art. 2

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, con le modifiche disposte dall'art. 2 del provvedimento dell'Isvap n. 1416 del 28 dicembre 1999 entrambi citati nelle premesse del presente provvedimento.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2001 del 20 dicembre 2001 (G.U. del 24 dicembre 2001, n. 298)

Determinazione per l'anno 2002 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 2002, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 2001.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

1.2 CIRCOLARI DISPOSITIVE

CIRCOLARE N. 456/D del 6 novembre 2001

Oggetto: **Decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo. Art. 5: Costituzione di una funzione per la produzione di dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare. Art. 6: Modalità e termini di trasmissione delle informazioni circa la struttura del gruppo di appartenenza. Modifiche alla circolare n. 214 del 3 febbraio 1994.**

Con circolare n. 214 del 3 febbraio 1994 questo Istituto ha fornito alle imprese di assicurazione indicazioni ed istruzioni in merito agli adempimenti derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge 9 gennaio 1991 n. 20 in materia di operazioni di contenuto patrimoniale poste in essere tra le imprese di assicurazione ed altre società del medesimo gruppo di appartenenza. E' stato, inoltre, previsto l'obbligo per le compagnie di trasmettere, con cadenza trimestrale, una situazione aggiornata della struttura del gruppo di appartenenza.

La direttiva 98/78/CE del 27 ottobre 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L330/1 del 5 dicembre 1998, relativa alla "vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo", ha attribuito agli Stati membri nuovi strumenti di analisi e di controllo della solvibilità delle compagnie appartenenti ad un gruppo, ampliando al tempo stesso l'ambito soggettivo ed oggettivo delle operazioni intragruppo soggette a vigilanza.

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001, di recepimento della citata direttiva, questo Istituto ritiene opportuno, in relazione alle nuove esigenze di vigilanza, apportare le necessarie integrazioni e modifiche alle indicazioni già fornite con la citata circolare n. 214/1994 le cui disposizioni, nella parte relativa alle modalità di trasmissione da parte delle imprese di assicurazione dei dati inerenti alla composizione del proprio gruppo di appartenenza, si intendono sostituite da quanto contenuto nella presente circolare.

1. Individuazione dell'area della vigilanza supplementare.

1.1. Ambito di applicazione e area della vigilanza supplementare.

Nell'ambito delle nuove prospettive di vigilanza derivanti dall'emanazione del citato decreto legislativo n. 239/2001 (d'ora in avanti "il decreto"), è stato attribuito all'Isvap il compito di esercitare la vigilanza supplementare nei confronti delle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto risultino essere:

- a) controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;
- b) controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione;
- c) controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa mista.

Rientrano nell'area della vigilanza supplementare le seguenti imprese individuate dall'art. 3, comma 1, del decreto:

- a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto;
- b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto;

- c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173.

Si rinvia ai successivi commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto per l'indicazione di casi di esclusione di determinate imprese dall'area della vigilanza supplementare.

Secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto, la vigilanza supplementare è esercitata, nei limiti indicati dalla medesima disposizione, anche nei confronti delle sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.

1.2. Definizioni. Ai fini della corretta individuazione dell'ambito di applicazione e dell'area della vigilanza supplementare, le imprese di assicurazione dovranno riferirsi alle definizioni di seguito illustrate.

Si precisa, inoltre, che, ai fini del calcolo delle percentuali di "controllo" o di "partecipazione", come sotto definite, si deve tener conto anche delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempre che i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

“Controllo”:

La nozione di controllo da prendere in considerazione è quella contenuta nell'art. 1 del decreto, alle lettere f) e g) relative, rispettivamente, alla definizione di "impresa controllante" e di "impresa controllata".

In particolare, per "impresa controllante" deve intendersi:

- l'impresa che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra società, computandosi a tal fine anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, con esclusione dei voti spettanti per conto di terzi;
- l'impresa che dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di un'altra società, computandosi a tal fine anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, con esclusione dei voti spettanti per conto di terzi;
- l'impresa che esercita un'influenza dominante su un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;
- l'impresa che, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
- l'impresa che, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa.

Per "impresa controllata" deve intendersi:

- l'impresa in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, computandosi a tal fine anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, con esclusione dei voti spettanti per conto di terzi;
- l'impresa in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, computandosi a tal fine anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, con esclusione dei voti spettanti per conto di terzi;
- l'impresa che è sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;
- l'impresa in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
- l'impresa in cui un'altra, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, ha il diritto di esercitare un'influenza dominante.

“Partecipazione”:

La nozione di partecipazione cui fare riferimento è quella contenuta nell’art. 1 del decreto, alle lettere h), i) e l) relative, rispettivamente, alla definizione di “partecipazione”, “impresa partecipante” e “impresa partecipata”.

In particolare, per “partecipazione” deve intendersi una partecipazione costituita dai diritti, rappresentati da azioni o quote, nel capitale di un’altra impresa i quali, realizzando una situazione di legame durevole con essa, sono destinati a sviluppare l’attività del partecipante o, comunque, quella che consente l’esercizio di una influenza notevole che si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. E’ in ogni caso considerato partecipazione il fatto di detenere almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto di un’impresa.

Per “impresa partecipante” deve intendersi un’impresa che detiene direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite società controllate, una partecipazione come sopra definita, mentre per “impresa partecipata” un’impresa in cui è detenuta direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite società controllate, la medesima partecipazione.

Si fa, al riguardo, presente che la definizione di partecipazione dettata dall’art. 1, lett. h) del decreto deve essere tenuta distinta dalla nozione di partecipazione qualificata enunciata, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di preventiva autorizzazione previsto dall’art. 10 della legge 9 gennaio 1991 n. 20, dal comma 2 bis del richiamato articolo, che consiste nel fatto di detenere in un’impresa di assicurazione, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto. Si considera inoltre partecipazione qualificata, ai sensi del citato art. 10, quella che, pur restando al di sotto del limite indicato, dia, comunque, in virtù di particolari accordi con l’impresa in cui è detenuta, la possibilità di esercitare su questa un’influenza notevole, ancorché non dominante.

“Direzione unitaria”:

La nozione di “direzione unitaria” cui fare riferimento è quella contenuta nell’art. 60, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

In particolare, la fattispecie della direzione unitaria si verifica, a prescindere dalla sussistenza di rapporti partecipativi, nel caso in cui imprese di assicurazione, o di riassicurazione, o imprese di partecipazione assicurativa operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto, o di una clausola dei rispettivi statuti, o qualora i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può inoltre concretizzarsi in legami importanti e durevoli di riassicurazione.

Altre definizioni:

Si richiamano, infine, le definizioni di “impresa di partecipazione assicurativa” e di “impresa di partecipazione assicurativa mista” dettate, rispettivamente, dall’art. 1, lett. m) e n) del medesimo.

In particolare, per “impresa di partecipazione assicurativa” deve intendersi un’impresa controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell’assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e nella valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un’impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;

Per “impresa di partecipazione assicurativa mista” deve intendersi, invece, un’impresa controllante (il cui unico o principale oggetto consiste nell’assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e nella valorizzazione di tali partecipazioni) diversa da un’impresa di assicurazione, da un’impresa di assicurazione

avente sede legale in uno Stato terzo, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica.

2. Costituzione di una funzione per la produzione di dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare.

Al fine di consentire la concreta applicazione del decreto, è necessaria la costituzione o il rafforzamento di efficaci flussi informativi per la produzione e la raccolta dei dati e delle informazioni utili all'esercizio di tale vigilanza.

Si richiama, pertanto, l'attenzione su quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto, che prevede, con riferimento alle imprese di assicurazione di cui all'art. 2, l'instaurazione di adeguate procedure di controllo interno, nonché l'individuazione di una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare, in relazione ai rapporti con le imprese controllate o partecipate. Le medesime imprese sono invitate a tenere a disposizione le suddette informazioni presso la propria sede, per eventuali verifiche da parte dell'Istituto.

Si ritiene, inoltre, necessario che le stesse individuino, tramite una apposita delibera dell'organo amministrativo, le modalità di circolazione e raccolta dei suddetti dati, nonché le procedure di controllo interno che si intendono porre in essere al fine di verificare la completezza e tempestività del flusso informativo.

Il secondo comma dell'art. 5 prevede, infine, l'obbligo per le imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare, come definita dall'art. 3, comma 1, di fornire alle imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto le informazioni da queste richieste ai fini dell'esercizio di tale vigilanza.

Le disposizioni riportate nei precedenti capoversi con riferimento alle imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto si applicano anche alle rappresentanze indicate dall'art. 4 del medesimo.

3. Modalità e termini di trasmissione delle informazioni circa la struttura del gruppo di appartenenza.

3.1. Obblighi di informazione.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10 del decreto, per consentire all'Isvap di acquisire la conoscenza della struttura complessiva dei gruppi di riferimento, con particolare riguardo alle imprese, assicurative e non, di diritto italiano o estero, rientranti nella suddetta area di vigilanza, le imprese in indirizzo sono tenute a comunicare all'Istituto:

1. le imprese controllate e partecipate, direttamente o indirettamente, con indicazione della relativa quota di partecipazione;
2. le imprese controllanti, direttamente o indirettamente, con indicazione della relativa quota di partecipazione;
3. le imprese in esse direttamente o indirettamente partecipanti, diverse da quelle di cui al punto 2, con indicazione della relativa quota di partecipazione;
4. le imprese controllate e partecipate, direttamente o indirettamente, dalle imprese di cui al punto 2, con indicazione della relativa quota di partecipazione;
5. le imprese controllate e partecipate, direttamente o indirettamente, dalle imprese di cui al punto 3, con indicazione della relativa quota di partecipazione.

Le imprese di assicurazione interessate dal suddetto obbligo informativo dovranno, inoltre, dare evidenza delle società con le quali siano soggette a direzione unitaria ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n.173, con indicazione della relativa eventuale quota di partecipazione o comunque della percentuale del capitale sociale o dei diritti di voto eventualmente detenuta nella o dalla impresa di assicurazione.

3.2. Casi di esonero dall'obbligo di comunicazione.

Qualora le imprese di assicurazione siano controllate da un'altra impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente circolare, la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3.1. dovrà essere effettuata unicamente dall'impresa di assicurazione controllante.

Qualora le imprese di assicurazione siano partecipate da un'altra impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, la comunicazione delle informazioni di cui al punto 5 del paragrafo 3.1 dovrà essere effettuata unicamente dall'impresa di assicurazione partecipante. Qualora quest'ultima sia a sua volta controllata da un'altra impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente circolare, l'obbligo sarà assolto unicamente dal soggetto che controlla l'impresa partecipante.

3.3. Termini e modalità di trasmissione delle informazioni richieste. Art. 6.

La comunicazione delle informazioni di cui al precedente paragrafo 3.1. dovrà essere effettuata su supporto informatico entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare con l'indicazione delle variazioni intervenute rispetto al trimestre precedente. La comunicazione dovrà essere resa in forma completa anche nel caso in cui non siano intervenute modifiche nella composizione del gruppo.

Al fine di consentire alle compagnie di assolvere l'obbligo di comunicazione in argomento e a questo Istituto di acquisire i dati in modo organico, le imprese sono tenute ad utilizzare il prospetto allegato in conformità alle modalità di compilazione di seguito specificate nel dettaglio.

Con riferimento alle informazioni relative alle imprese partecipate/controllate, nella colonna "attività" dovrà essere data indicazione del settore di operatività della partecipata/controllata, utilizzando la codifica riportata in calce al prospetto e di seguito illustrata:

- 1 (Assicurazioni): andranno ricomprese in tale settore le sole imprese che svolgono attività assicurativa, con esclusione delle società esercenti attività di intermediazione assicurativa (agenzie, brokers) che andranno a confluire nel settore con codice 6;
- 2 (Riassicurazioni);
- 3 (Holding di partecipazioni): andranno ricomprese in tale settore le sole imprese la cui unica o principale attività consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni;
- 4 (Banche): andranno ricomprese in tale settore le sole imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- 5 (Società di intermediazione mobiliare): andranno ricomprese in tale settore le imprese, diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del d. lgs. 385/1993, autorizzate a svolgere servizi di investimento;
- 6 (Altro).

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla denominazione delle imprese partecipate/controllate, da redigersi in conformità alle indicazioni di carattere generale di cui all'art. 2567 del codice civile. In assenza di modifiche aventi rilevanza giuridica, ogni impresa dovrà infatti essere censita con la medesima denominazione sia nelle comunicazioni relative a differenti trimestri, sia nell'ambito della medesima comunicazione, qualora l'impresa venga iscritta più volte nell'ambito della medesima comunicazione. Le modifiche della denominazione aventi rilevanza giuridica dovranno invece essere segnalate con specifica evidenza.

Nella colonna "Stato" dovrà essere indicato a lettere lo Stato in cui è stabilita la sede sociale.

Tutte le percentuali di partecipazione dovranno essere rappresentate con due cifre decimali dopo la virgola.

Per quanto riguarda le informazioni relative alle “imprese partecipanti”, si richiama quanto precisato relativamente alla denominazione delle imprese partecipate.

Per la segnalazione delle imprese assoggettate a direzione unitaria con l’impresa di assicurazione segnalante si seguiranno le seguenti indicazioni:

- nel caso in cui non sussista alcun legame partecipativo, si iscriverà la denominazione dell’impresa soggetta a direzione unitaria nella colonna “denominazione impresa partecipata/controllata” e la denominazione dell’impresa di assicurazione nella colonna “denominazione della partecipante diretta”. In corrispondenza della medesima riga, sarà avvalorata la colonna “direzion unitaria”, mentre rimarrà non compilata la colonna “%”. Se si tratta di due imprese di assicurazione, sarà iscritta nella colonna “denominazione impresa partecipante”, l’impresa che presenta l’ammontare maggiore del totale dell’attivo, con riferimento all’ultimo bilancio approvato;
- nel caso sia detenuta nella o dalla compagnia di assicurazione una percentuale del capitale sociale o dei diritti di voto, indipendentemente dal fatto che essa configuri o meno un legame partecipativo come definito al precedente paragrafo 1.2., nella compilazione del modello si seguiranno le istruzioni dettate al punto precedente, compilando anche la colonna “%” con l’indicazione della interessenza detenuta.

Le informazioni richieste dovranno pervenire mediante l’invio del *file* allegato alla presente circolare. Il nome del *file* dovrà essere costituito secondo il seguente modello: taaNOMEGRUPPO.xls, dove “t” e “aa” dovranno rappresentare il trimestre e le ultime due cifre dell’anno di riferimento. Il file dovrà essere inviato al seguente indirizzo: struttura.gruppi@isvap.it

Unitamente alla sopra indicata comunicazione informatica, le imprese sono invitate ad inviare, se disponibile, una rappresentazione grafica delle informazioni indicate nel paragrafo 3.1..

3.4. Inosservanza delle disposizioni relative agli obblighi informativi sulla struttura del gruppo.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui risultano essere state trasmesse all’Istituto dal legale rappresentante dell’impresa di assicurazione mittente o dal soggetto da questi delegato.

Al riguardo, si richiama l’attenzione delle imprese sulle sanzioni previste dall’art. 42 del decreto secondo il quale l’omissione delle informazioni e dei dati richiesti è punita con la sanzione amministrativa da Lit. quattro milioni a Lit. quaranta milioni, mentre il ritardo, rispetto al termine stabilito nella presente circolare per l’invio delle informazioni richieste, ovvero l’incompletezza o erroneità dei dati sono puniti con la sanzione amministrativa da Lit. due milioni a Lit. venti milioni.

-----o-----

Le disposizioni della presente circolare troveranno applicazione a partire dalla chiusura del quarto trimestre solare relativo all’esercizio 2001.

L’invio relativo al quarto trimestre 2001 potrà essere effettuato entro 60 giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

CIRCOLARE N. 459/D del 6 dicembre 2001

Oggetto: **Disciplina transitoria delle operazioni infragruppo a seguito delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE in materia di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo.**

La disciplina delle operazioni poste in essere tra le imprese di assicurazione ed altre società del medesimo gruppo di appartenenza, introdotta dall'art. 15 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, è stata modificata ad opera del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001, con il quale è data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 98/78/CE del 27 ottobre 1998 relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

L'art. 43, comma 1, del d. lgs. 239/2001 ha espressamente abrogato l'art. 15 della legge 20/91 e la materia delle operazioni infragruppo risulta ora regolata dagli artt. 8 e 9 del decreto in argomento che disciplinano, rispettivamente, l'ambito delle operazioni effettuate all'interno di un gruppo soggette alla vigilanza dell'Isvap e le modalità di comunicazione delle medesime. In particolare, l'art. 9, al comma 1, attribuisce a questo Istituto il compito di individuare, con provvedimento, le operazioni assoggettate a comunicazione preventiva e quelle a comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, nonché i termini e le modalità delle relative comunicazioni.

L'art. 44, comma 1, ha invece prorogato, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 9, comma 1, l'applicazione del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 29 dicembre 1993 che, emanato in attuazione dell'art. 15, commi 1 e 2 della legge 20/91, individua gli atti economicamente rilevanti che devono essere comunicati preventivamente dalle imprese di assicurazione all'ISVAP.

Premesso quanto sopra, si forniscono alcune indicazioni sulla disciplina transitoria, provvisoriamente in vigore in materia di operazioni infragruppo fino all'emanazione delle disposizioni di dettaglio previste dall'art. 9, comma 1 del decreto.

- Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di rilevanza delle operazioni in argomento, l'art. 8, comma 2 lett. a) – f) del d. lgs. 239/2001 deve leggersi congiuntamente alla disposizione transitoria dell'art. 44, comma 1 del medesimo decreto. Devono, pertanto, essere comunicate preventivamente all'Isvap, in tale regime transitorio, solo le operazioni rientranti nelle tipologie individuate nel D.M. 29 dicembre 1993 – alle condizioni in esso indicate - aventi ad oggetto: beni immobili, titoli obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati nonché altri valori mobiliari assimilabili, partecipazioni di controllo, partecipazioni non di controllo, finanziamenti e garanzie.
- Analogamente, anche l'ambito soggettivo delle operazioni infragruppo, così come identificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) e b) del d. lgs. 239/2001, è subordinato nella sua concreta applicazione al citato intervento dispositivo dell'Istituto. Devono, pertanto, essere comunicate preventivamente all'Isvap, nel regime transitorio, esclusivamente le operazioni tra le imprese di assicurazione ed i “soggetti controllanti e le società da questi controllate”, come finora previsto dall'abrogato art. 15, comma 1, della legge 20/91 nonché dal D.M. 29 dicembre 1993.
- La disciplina dei termini dettata per le operazioni soggette a comunicazione preventiva dall'art. 9, commi 2, 3 e 4 del d. lgs. 239/2001 è, invece, immediatamente vigente. In considerazione di quanto disposto dal secondo comma, le imprese dovranno, pertanto, attendere il decorso di 20 giorni - non più 15 - per porre in essere le operazioni comunicate preventivamente all'Istituto, a condizione che non siano vietate in considerazione di quanto previsto nella medesima norma. In base alle disposizioni dettate dal terzo comma, il termine inizia a decorrere dal ricevimento della comunicazione solo se la documentazione inviata risulti completa mentre, in caso contrario, è interrotto dalla richiesta dell'Isvap ed inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Si precisa, al riguardo, che l'incompletezza o l'insufficienza della documentazione prodotta deve essere valutata, fino all'emanazione del provvedimento dell'Isvap, alla luce di quanto indicato nel D.M. 29 dicembre 1993. Secondo quanto disposto dal quarto

comma, infine, il termine di venti giorni è invece sospeso in caso di richiesta di chiarimenti o formulazione di rilievi da parte dell'Istituto, riprendendo a decorrere dalla data di ricezione della documentazione prodotta. Tali richieste possono essere reiterate più di una volta, ognuna con autonomo consequenziale effetto sospensivo.

- Deve intendersi, infine, tacitamente abrogato, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, l'art. 16 della legge 20/91 nella parte relativa alle sanzioni connesse ad irregolarità od omissioni di comunicazioni di operazioni infragruppo, risultando la medesima materia ora disciplinata dall'art. 41 del d. lgs. 239/2001.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

1.3 ALTRI PROVVEDIMENTI

1.3.1 AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

PROVVEDIMENTO N. 1935 del 20 settembre 2001 (G.U del 1 ottobre 2001, n. 228)

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Gencasse Professionali Compagnia Vita e Previdenza S.p.A. , con sede legale in Roma.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La Gencasse Professionali Compagnia Vita e Previdenza S.p.A., con sede legale in Roma, Via Sallustiana n. 51 e sede amministrativa in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 174/95.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1938 del 24 settembre 2001 (G.U. del 3 ottobre 2001, n. 230)

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, IV, V e VI di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata ad INA Vita S.p.A. , con sede legale in Roma.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La società INA Vita S.p.A. con sede legale in Roma, Via Sallustiana n. 51 è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, IV, V e VI di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, approvandone il relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1977 del 3 dicembre 2001 (G.U. del 12 dicembre 2001, n. 288)

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Cattolica Partecipazioni vita S.p.A. , con sede legale in Verona.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La società Cattolica Partecipazioni Vita S.p.A. con sede legale in Verona, Via Carlo Ederle n. 45, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12 dicembre 2001, n. 288)

Autorizzazione a Desio Vita S.p.A., con sede in Desio, ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III e IV di cui all'allegato I – tabella A) – al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La società Desio Vita S.p.A., con sede in Desio (MI), via Rovagnati n. 1, é autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III e IV di cui all'allegato I – tabella A) – al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1992 del 13 dicembre 2001 (G.U. del 27 dicembre 2001, n. 299)

Autorizzazione alla Zurich Rückversicherung AG ad esercitare per il tramite della propria Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Re Italia – Filiale Italiana, con sede in Milano, l'attività riassicurativa in tutti i rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 174/95 nonché nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo n. 175/95.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La Zurich Rückversicherung AG, con sede in Colonia (Germania), è autorizzata ad esercitare, per il tramite della propria Rappresentanza denominata Zurich Re Italia – Filiale italiana - sita in Milano, l'attività riassicurativa in tutti i rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 nonché nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

..°°°°°

1.3.2 AUTORIZZAZIONI AD ESTENDERE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

PROVVEDIMENTO N. 1951 del 12 ottobre 2001 (G.U. del 6 novembre 2001, n. 258)

Autorizzazione alla Sofid Vita S.p.A., con sede in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I – tabella A) – al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La società Sofid Vita S.p.A., con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV, di cui all'allegato I – tabella A) – al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1982 del 5 dicembre 2001 (G.U. del 12 dicembre 2001, n. 288)

Autorizzazione alla società Arca Assicurazioni s.p.a., con sede in Verona, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 14. Credito e 15. Cauzione, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La società Arca Assicurazioni s.p.a., con sede in Verona, Via San Marco n. 48, già autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami 14. Credito e 15. Cauzione, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1993 del 13 dicembre 2001 (G.U. del 27 dicembre 2001, n. 299)

Autorizzazione alla Allianz Ras - Tutela Giudiziaria s.p.a., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel rischio "altre perdite pecuniarie" del ramo Perdite pecuniarie di vario genere di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La Allianz Ras - Tutela Giudiziaria s.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel rischio "altre perdite pecuniarie" del ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

._o_o_o_o_o_

1.3.3 DECADENZE DALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' *

PROVVEDIMENTO N. 1961 dell'8 novembre 2001 (G.U. del 19 novembre 2001, n. 269)

Decadenza della UMS Generali Marine S.p.A., con sede in Genova, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa in alcuni rami danni.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la UMS Generali Marine S.p.A., con sede in Genova, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 14. Credito (autorizzato limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale) e dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami 10. R.C. autoveicoli terrestri (autorizzato limitatamente alla responsabilità civile del vettore), 13. R.C. Generale e 16. Perdite pecuniarie di vario genere.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

* Con provvedimento n. 1962 del 12 novembre 2001, riportato nell'ambito dei trasferimenti di portafoglio (par. 1.3.5, pag. 41), è stata disposta la decadenza della INA s.p.a. dall'autorizzazione all'esercizio del ramo VI di cui al punto A) della tabella allegata al d.lgs. 174/95 e con provvedimento n. 1984 del 5 dicembre 2001, riportato anch'esso nell'ambito dei trasferimenti di portafoglio (par. 1.3.5, pag. 42), è stata disposta la decadenza della Axa Art Assicurazioni s.p.a. da tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate.

PROVVEDIMENTO N. 1964 del 13 novembre 2001 (G.U. del 22 novembre 2001, n. 272)

**Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa di Sias s.p.a., con sede in Roma, conseguente alla delibera di liquidazione volontaria.
Approvazione della nomina del liquidatore.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera c) e comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Sias s.p.a. con sede in Roma, Viale Palmiro Togliatti n. 1625, è decaduta da tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Art. 2

E' approvata, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 175, la nomina del dott. Michele Carpaneda quale liquidatore di Sias s.p.a. con sede in Roma, Viale Palmiro Togliatti n. 1625, posta in liquidazione volontaria con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti in data 29 marzo 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

._o_o_o_o_o_

1.3.4 FUSIONI*

PROVVEDIMENTO N. 1963 del 12 novembre 2001 (G.U. del 21 novembre 2001, n. 271)

Fusione per incorporazione di INA S.p.A., con sede in Roma, nella Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

E' approvata la fusione per incorporazione dell'INA S.p.A., con sede in Roma, nella Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste, e le relative modalità di attuazione.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla stipula dell'atto di conferimento di azienda da INA S.p.A. ad INA Vita S.p.A.

Art. 2

E' approvata la modifica allo statuto di Assicurazioni Generali S.p.A. (articolo 8 - aumento del capitale sociale per massimi Euro 22.284.740 mediante emissione di massime numero 22.284.740 azioni ordinarie da Euro uno, ciascuna riservate agli azionisti della società incorporata terzi rispetto ad Assicurazioni Generali S.p.A.).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

* Con provvedimento n. 1986 del 5 dicembre 2001, riportato nell'ambito delle scissioni (v. par. 1.3.6, pag. 44) è stata approvata la fusione per incorporazione della Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ne Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

PROVVEDIMENTO N. 1980 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12 dicembre 2001, n. 288)

Fusione per incorporazione della Duomo Previdenza S.p.A., con sede in Milano, e della Maeci Vita S.p.A., con sede in Milano, nella Cattolica Partecipazioni Vita S.p.A., con sede in Verona, e modificazioni allo statuto sociale della società incorporante.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

Sono approvate le fusioni per incorporazione della Duomo Previdenza S.p.A. e della Maeci Vita S.p.A., con sede in Milano, nella Cattolica Partecipazioni Vita S.p.A., con sede in Verona, con le relative modalità di attuazione.

Art. 2

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della società incorporante Cattolica Partecipazioni Vita S.p.A., con le modifiche apportate agli articoli:

- Art. 1 (Denominazione – Sede – Durata – Oggetto)
Nuova denominazione sociale dell'impresa, da Cattolica Partecipazioni Vita S.p.A. a DUOMO PREVIDENZA - SOCIETÀ PER AZIONI;
- Art. 2 (Denominazione – Sede – Durata – Oggetto)
Trasferimento della sede legale da Verona, Via Carlo Ederle n.45, in Milano, Via Inverigo n.4;
- Art. 3 (Denominazione – Sede – Durata – Oggetto)
Modifica del termine di durata della società: 31 dicembre 2100; possibilità di scioglimento anticipato della società deliberato dall'assemblea degli azionisti;
- Art. 5 (Capitale)
Possibilità di aumentare il capitale sociale con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse;
- Art. 9 (Assemblee)
Divieto per gli amministratori, sindaci e dipendenti della società di rappresentare gli azionisti in assemblea; possibilità per il Direttore Generale di assistere alle Assemblee ordinarie e straordinarie e di essere sentito, su richiesta di chi presiede la seduta, sulle materie all'ordine del giorno;
- Art. 10 (Assemblee)
Attribuzione al Consigliere delegato più anziano per età tra quelli eventualmente designati, del compito di presiedere l'Assemblea dei soci in caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Art. 11 (Amministrazione)
Ampliamento del numero dei Consiglieri: minimo cinque membri massimo quindici (in precedenza minimo tre membri, massimo undici); aggiunta del contenuto dell'ex art. 12 (modalità di sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione dimissionari o mancanti) e cancellazione di quest'ultimo;
- Art. 12 (Amministrazione)
Eliminato;
- ex Art. 13, rinumerato Art. 12 (Amministrazione)
Sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte del Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento; facoltà del Consiglio di Amministrazione di nominare uno o più Consiglieri delegati;
- inserimento di un nuovo Art. 13 (Amministrazione)
Affidamento al Presidente della società e, in caso di sua assenza o impedimento, disgiuntamente e singolarmente al Vice Presidente ed al Consigliere Delegato se nominato, della rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio;
- Art. 18 (Bilancio ed Utili)
Rinvio, per le modalità di redazione del bilancio d'esercizio, alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali per le imprese di assicurazione;
- Art. 20 (Bilancio ed Utili)
Determinazione della destinazione degli utili di esercizio da parte dell'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni dell'art. 2433 c.c.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1985 del 5 dicembre 2001 (G.U. del 13 dicembre 2001, n. 289)

Fusione per incorporazione della Compagnia Europea d'Assicurazione s.p.a. nella Elvia Italia s.p.a., entrambe con sede in Milano.

Autorizzazione alla Elvia Italia s.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo Malattia, per i rischi non connessi al ramo Assistenza.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

E' approvata la fusione per incorporazione della Compagnia Europea d'Assicurazione s.p.a. nella Elvia Italia s.p.a., entrambe con sede in Milano, con le relative modalità.

Art. 2

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della società incorporante Elvia Italia s.p.a., con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 1 (Denominazione, oggetto, sede, durata)
Nuova denominazione sociale dell'impresa, giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 27 giugno 2001, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione: "Mondial Assistance Italia S.p.A." (in luogo della precedente "Elvia Italia s.p.a.");
- art. 5 (Capitale)
Nuova determinazione, con effetto dal 1° gennaio 2002, del capitale sociale in Euro 6.708.000 (in luogo del precedente importo espresso in L. 13.000.000.000) diviso in n. 1.300.000 azioni da Euro 5,16 ciascuna [a seguito di conversione del valore nominale delle azioni in euro al tasso legale mediante arrotondamento per difetto ai centesimi, accantonamento alla riserva legale per un importo di L. 11.500.840 derivante dal capitale sociale espresso in lire così come convertito, sostituzione delle azioni con n. 1.300.000 nuove da Euro 5,16 cadauna];
- art. 11 (Collegio sindacale)
Nuova disciplina in materia di:
 - a) requisiti di professionalità dei sindaci di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), del d.m. 30 marzo 2000, n. 162;
 - b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato d.m. 162/2000, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

Art. 3

La società Elvia Italia s.p.a., con sede in Milano, Via Ampère 28/a-30, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 2. Malattia, per i rischi non connessi al ramo Assistenza, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1994 del 14 dicembre 2001 (G.U. del 27 dicembre 2001, n. 299)

Fusione per incorporazione della Meie Vita s.p.a. nella MEIEAURORA s.p.a., con sedi in Milano, e modificazioni allo statuto sociale della società incorporante.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

È approvata la fusione per incorporazione della Meie Vita s.p.a. nella MEIEAURORA s.p.a., entrambe con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione.

Art. 2

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della società incorporante MEIEAURORA s.p.a. con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 6 (Oggetto)
Riformulazione dell'articolo in materia di ripartizione della gestione sociale, con introduzione delle espressioni "gestione Danni" e "gestione Vita" (in luogo delle precedenti "Sezione A)" e "Sezione B)") e sostituzione, nel contesto, dell'espressione "attività della società" (in luogo della precedente "gestione della società");
- art. 7 (Capitale)
 - a) Nuovo ammontare del capitale sociale € 190.777.009,00 (in luogo del precedente importo pari a L. 68.688.852.400) diviso in n. 381.554.018 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,50 ciascuna;
 - b) nuova attribuzione del capitale sociale, così aumentato, alla gestione Danni per € 135.217.784,00 ed alla gestione Vita per € 55.559.225,00;
- art. 17 (Amministrazione)
Suppressione dell'espressione "o dal Collegio Sindacale" in relazione alla convocazione del Consiglio di amministrazione a cura del Presidente.
Introduzione della possibilità di convocazione del Consiglio di amministrazione da parte di almeno due sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- art. 21 (Collegio sindacale)
Introduzione dei criteri di nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

._o_o_.o_o_.o_o_

1.3.5 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO

PROVVEDIMENTO N. 1962 del 12 novembre 2001 (G.U. del 21 novembre 2001, n. 271)

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario di parte del portafoglio assicurativo italiano vita, attuato mediante cessione d'azienda, da INA S.p.A. ad INA Vita S.p.A..

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento da Assicurazioni INA S.p.A. ad INA Vita S.p.A. del ramo d'azienda vita costituito dalle riserve tecniche, dagli attivi e passivi correlati ed ulteriori cespiti o elementi dell'attivo idonei a garantire la copertura del fabbisogno relativo al margine di solvibilità, con eccezione delle attività assicurative riguardanti le polizze cosiddette popolari, le polizze le cui prestazioni sono collegate a fondi esterni, le polizze di capitalizzazione in valuta estera a tasso garantito, le polizze acquisite in libera prestazione di servizi in Francia, Gran Bretagna, Spagna e Austria e le relative riserve tecniche, gli attivi rientranti nel patrimonio libero di INA nonché le funzioni aziendali non interessate al conferimento.

Art. 2

Ai sensi degli artt. 64, comma 11 e 54, comma 1, lett. f) del d. lgs. 174/1995 a decorrere dalla data di effetto del trasferimento di portafoglio la società INA S.p.A. con sede in Roma è dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio del ramo VI (le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa) di cui al punto A) della tabella allegata al d. lgs. 174/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1983 del 5 dicembre 2001 (G.U. del 12 dicembre 2001, n. 288)

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento parziale di portafoglio dei rami Corpi di veicoli terrestri, R.C. autoveicoli terrestri e R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali da Mediolanum Assicurazioni s.p.a. a Nuova MAA Assicurazioni s.p.a..

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale di portafoglio dei rami 3. Corpi di veicoli terrestri, 10. R.C. autoveicoli terrestri e 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali da Mediolanum Assicurazioni s.p.a. a Nuova MAA Assicurazioni s.p.a.

Art. 2

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 avrà effetto dal 1° gennaio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1984 del 5 dicembre 2001 (G.U. del 13 dicembre 2001, n. 289)

Trasferimento totale del portafoglio assicurativo, tramite cessione di ramo d'azienda, della Axa Art Assicurazioni s.p.a. (già Axa Nordstern Art Assicurazioni s.p.a.), con sede in Milano, alla Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia della Axa Art Versicherung A.G. (già Axa Nordstern Art Versicherung A.G.), con sede in Colonia (Germania).

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo e riassicurativo, attuato mediante cessione di ramo d'azienda, dalla Axa Art Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano, alla Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia della Axa Art Versicherung A.G., con sede in Colonia.

Art. 2

Secondo quanto deliberato dal consiglio di amministrazione della Axa Art Assicurazioni s.p.a. in data 19 settembre 2001 il trasferimento di cui all'art. 1 avrà effetto dal 1° gennaio 2002. E' fatta salva la facoltà di recesso per i contraenti delle singole polizze nell'ipotesi prevista dal comma 11 dell'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1995.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 la Axa Art Assicurazioni s.p.a. è dichiarata decaduta da tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

._°_°_°_°_.

1.3.6 SCISSIONI

PROVVEDIMENTO N. 1946 del 28 settembre 2001 (G.U. dell'11 ottobre 2001, n. 237)

Scissione parziale della Commercial Union Italia s.p.a., mediante trasferimento alla costituenda CGNU Holding Italia s.p.a. (entrambe con sede in Milano) di parte del patrimonio.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

E' approvata la scissione parziale della Commercial Union Italia s.p.a., da attuarsi mediante trasferimento - a favore della costituenda CGNU Holding Italia s.p.a. - di parte del patrimonio sociale, e precisamente dell'attività di gestione delle partecipazioni strategiche relative all'attività di assicurazione concernente il ramo vita (ad eccezione del 5% della Commercial Union Vita s.p.a. e del 33% della Commercial Union Previdenza s.p.a.) ed il ramo danni, nonché di parte delle partecipazioni in aziende di credito già acquisite al 31 dicembre 2000 e da acquisire nel corrente esercizio, con ogni partita a tale attività connessa e riferibile, con le relative modalità di attuazione.

Art. 2

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial Union Italia s.p.a., con la modifica apportata - a decorrere dalla data di effetto della scissione - all'articolo:

- art. 6 (Capitale)

Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 48.500.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 158.500.000.000) diviso in n. 4.850.000 azioni da L. 10.000 cadauna [riduzione del capitale sociale per L. 110.000.000.000, ai fini della costituzione del capitale della società beneficiaria per pari importo, suddiviso in n. 11.000.000 di azioni del valore nominale di L. 10.000 cadauna, da attribuire per intero alla comune controllante CGU International Holdings B.V., con sede in Amsterdam].

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

PROVVEDIMENTO N. 1986 del 5 dicembre 2001 (G.U. del 13 dicembre 2001, n. 289)

**Scissione parziale del patrimonio immobiliare de Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con sede in Milano, a favore di Cattolica Partecipazioni Assicurative s.p.a., con sede in Verona.
Fusione per incorporazione della Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. ne Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., entrambe con sede in Milano.**

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

E' approvata la scissione parziale del patrimonio immobiliare de Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con sede in Milano, a favore di Cattolica Partecipazioni Assicurative s.p.a., con sede in Verona con le relative modalita'.

Art. 2

E' approvata la fusione per incorporazione della Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. ne Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., entrambe con sede in Milano, con le relative modalita'.

Art. 3

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della societa' conferente ed incorporante Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 5
Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 60.021.492.000 (in luogo del precedente importo di L. 75.000.000.000) diviso in 60.021.492 azioni da L. 1.000 cadauna [riduzione del capitale per L. 15.000.000.000 determinata dalla operazione di scissione parziale del patrimonio immobiliare e successivo aumento per L. 21.492.000 determinato dal concambio dell'operazione di fusione];
- art. 6
Disciplina del trasferimento inter vivos delle azioni (eliminazione del diritto di prelazione).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

._o_o_o_o_o_

1.3.7 MODIFICHE STATUTARIE

a) Modifiche statutarie di immediato interesse per i terzi

PROVVEDIMENTO N. 1934 del 18 settembre 2001 (G.U. del 1° ottobre 2001, n. 228)

Modificazioni allo statuto sociale della R&P Webins s.p.a., con sede in Verona.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della R&P Webins s.p.a., con sede in Verona, con le modifiche apportate agli articoli:

- ex art. 1 (Denominazione - Sede - Durata - Oggetto)
abrogato nella sua precedente formulazione, relativa alla denominazione sociale dell'impresa (R&P Webins S.p.A., Società per Azioni) e **sostituito** dall'attuale art. 1, relativo alla nuova denominazione sociale (Cattolica On Line S.p.A., Società per Azioni);
- ex art. 11 (Amministrazione)
abrogato nella sua precedente formulazione, relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione (da tre ad undici membri), nomina e durata in carica del medesimo Organo e **sostituito** dall'attuale art. 11, relativo ai medesimi aspetti e quivi variato solo in relazione al numero massimo dei componenti il Consiglio di amministrazione (da tre a quindici).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1939 del 24 settembre 2001 (G.U. del 3 ottobre 2001, n. 230)

Modificazioni allo statuto sociale de La Piemontese Vita S.p.A., con sede in Torino

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale de La Piemontese Vita S.p.A., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

- art.3 (Denominazione sociale - Scopo - Sede - Durata)
Nuova sede legale dell'impresa: Torino, Via Corte d'Appello n.11 (trasferimento dalla precedente sede sita in Torino, corso Palestro n. 3).
Suppressione, dal testo, della possibilità per la Società di istituire succursali, rappresentanze ed agenzie in Italia ed all'estero;

- art.5 (Capitale - Azioni)
Nuovo ammontare del capitale sociale e conversione in Euro: 5.200.000 suddiviso in n. 5.200.000 azioni del valore nominale di Euro 1 cadauna (in luogo del precedente ammontare pari a Lire 10.000.000.000 diviso in numero 1.000.000 di azioni da nominali lire 10.000 cadauna) [a seguito di conversione in Euro del capitale sociale da lire 10.000.000.000 a Euro 5.164.568,99 ed arrotondamento a Euro 5.164.569 con utilizzo di Euro 0,01 prelevati dalla riserva conguaglio dividendi; contestuale aumento del capitale sociale da Euro 5.164.569 ad Euro 5.200.000, mediante utilizzo della riserva conguaglio dividendi e della riserva statutaria].
Introduzione della possibilità di aumentare il capitale sociale, anche mediante conferimenti in natura e apporti di azienda;

- art.18 (Sindaci)
In relazione alla composizione del collegio sindacale, con particolare riferimento ai sindaci effettivi, introduzione delle parole “soci o non soci”.
Soppressione, dal testo, della disciplina relativa alle cause di incompatibilità e decadenza per i membri del collegio sindacale.
Riformulazione dell’articolo con nuova disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi: “Non possono essere nominati sindaci coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo in altre cinque o più società, tra quotate e assicurative non quotate, escludendo da tale limite le società controllanti la Società, controllate dalla Società o controllate dalle controllanti la Società” (in luogo della precedente previsione statutaria “Non possono essere nominati sindaci..... coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società assicurative, con esclusione delle società controllanti, loro controllate o controllate dalle stesse”).
Nuova disciplina in materia di:
 - a) possesso in capo ai sindaci dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alla normativa vigente;
 - b) individuazione delle materie e dei settori di attività in relazione alle fattispecie di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del d.m. 30 marzo 2000, n.162.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

PROVVEDIMENTO N. 1944 del 27 settembre 2001 (G.U. del 12 ottobre 2001, n. 238)

Modificazioni allo statuto sociale de “Le Assicurazioni di Roma” – Mutua Assicuratrice Comunale Romana (in breve “A di R”), con sede in Roma.

L’ ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale de "Le Assicurazioni di Roma" – Mutua Assicuratrice Comunale Romana (in breve "A di R"), con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 1 (Denominazione sociale, sede, oggetto, durata)
Nuova compagine sociale dell'impresa (a far data dal 26 aprile 2001): Comune di Roma, ACEA S.p.A., A.T.A.C. S.p.A. (già Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma), AMA S.p.A. (già Azienda Municipale Ambiente del Comune di Roma), CO.TRA.L. S.p.A. (già Consorzio Trasporti Pubblici Lazio) e Met.Ro. S.p.A. (già Metroferro S.p.A.) [in conseguenza della scissione dell'Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma nelle società A.T.A.C. S.p.A. e TRAMBUS S.p.A., con attribuzione della quota di partecipazione (in A di R) interamente ad A.T.A.C. S.p.A.; della trasformazione dell'Azienda Municipale Ambiente del Comune di Roma in AMA S.p.A.; della scissione di Consorzio Trasporti Pubblici Lazio nelle società Linee Laziali S.p.A. (che ha poi modificato la denominazione sociale in CO.TRA.L. S.p.A.) e in Metroferro S.p.A. (che ha poi modificato la denominazione sociale in Met.Ro. S.p.A.)].
Invariato il resto dell'articolo;
- art. 3 (Fondo di garanzia, contributi, soci assicurati, recesso del socio, esclusione, liquidazione della quota o rimborso del socio uscente)
In relazione al Fondo di garanzia, sostituzione del relativo riferimento normativo: art. 12 del Decreto Legislativo n. 175/1995 (in luogo del precedente: "art. 10 della legge 10 giugno 1978 n. 295") e, fermo l'ammontare complessivo del Fondo (L. 18.620.000.000), nuova ripartizione delle relative quote tra i soci [in conseguenza della variazione della compagine sociale]: "– Comune di Roma L. 12.540.000.000 – ACEA S.p.A. L. 1.520.000.000 – A.T.A.C. S.p.A. L. 1.520.000.000 – AMA S.p.A. L. 1.520.000.000 – CO.TRA.L. S.p.A. L. 760.000.000 – Met.Ro. S.p.A. L. 760.000.000".
Invariato il resto dell'articolo;
- art. 9 (Assemblea Generale)
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di possibilità di convocazione dell'assemblea straordinaria, da parte del Collegio sindacale: "... Può essere altresì convocata ... autonomamente dal Collegio sindacale ai sensi dell'art. 151 secondo comma del Decreto Legge n. 58/98 ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "... Può essere altresì convocata su richiesta ... del Collegio Sindacale ...").
Invariato il resto dell'articolo.
- art. 20 (Collegio Sindacale)
In relazione alla nomina del Collegio sindacale, soppressione dell'espressione "... all'infuori del primo Collegio che è nominato con l'atto costitutivo".
Nuova disciplina in materia di:
 - a) nomina del Presidente del Collegio sindacale: modalità e criteri;
 - b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale;
 - c) in relazione ai requisiti di professionalità del Collegio sindacale, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del d.m. n. 162/2000;
 - d) obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità della comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze.Invariato il resto dell'articolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1947 del 1° ottobre 2001 (G.U. del 12 ottobre 2001, n. 238)

Modificazioni allo statuto sociale della Axa Nordstern Art Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Axa Nordstern Art Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 1 (Denominazione)
Nuova denominazione sociale dell'impresa, giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 26 aprile 2001, con decorrenza dal 1° ottobre 2001: in "AXA ART Assicurazioni S.p.A." (in luogo della precedente "AXA NORDSTERN ART ASSICURAZIONI S.p.A.");
- art. 5 (Misura del capitale)
Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 5.200.000 (in luogo del precedente importo espresso in L. 10.000.000.000) diviso in n. 5.200.000 azioni da Euro 1 ciascuna [a seguito di conversione del valore nominale delle azioni in euro al tasso legale mediante arrotondamento per eccesso, prelievo dalla riserva legale per un importo di L. 68.604.000 derivante dal capitale sociale espresso in lire così come convertito, sostituzione delle azioni con n. 5.200.000 nuove da Euro 1 cadauna].

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1948 del 1° ottobre 2001 (G.U. dell'11 ottobre 2001, n. 237)

Modificazioni allo statuto sociale della Padana Assicurazioni s.p.a., con sede in San Donato Milanese (MI).

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Padana Assicurazioni s.p.a., con sede in San Donato Milanese (MI), con la modifica apportata all'articolo:

- art. 3 (Costituzione, sede, oggetto, durata della società)
Nuova sede legale dell'impresa: San Donato Milanese (MI), Via Maastricht n. 1 (trasferimento dalla precedente sede sita in San Donato Milanese (MI), Via Agadir n. 34).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1954 del 19 ottobre 2001 (G.U. del 6 novembre 2001, n. 258)

Modificazioni allo statuto sociale della Compagnia Assicuratrice Unipol – Società per Azioni (in breve Unipol Assicurazioni), con sede in Bologna.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Compagnia Assicuratrice Unipol – Società per Azioni (in breve Unipol Assicurazioni), con sede in Bologna, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 5 (Capitale sociale)
 - a) Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 451.220.805 (in luogo del precedente ammontare, pari a L. 281.728.504.000) diviso in n. 451.220.805 azioni nominative del valore nominale di 1 Euro cadauna, di cui n. 273.328.720 azioni ordinarie e n. 177.892.085 azioni privilegiate [a seguito di aumento gratuito del capitale sociale, ai fini della conversione, mediante aumento del valore nominale delle preesistenti azioni da L. 1.000 al tasso fisso di conversione, utilizzando a tal fine, per l'importo di L. 422.464.503.097, la riserva sovrapprezzo azioni; conversione in Euro del nuovo valore nominale delle azioni, così aumentato, ottenendo il valore nominale unitario di 1 Euro per ciascuna azione];
 - b) conseguente nuova determinazione dell'ammontare del capitale sociale destinato alla gestione vita: Euro 188.675.160, di cui Euro 78.866.080 relativi ad azioni privilegiate (in luogo dei precedenti L. 120.878.239.000, di cui L. 52.074.033.000 relativi ad azioni privilegiate);
 - c) conseguente nuova determinazione in Euro, giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 27 aprile 2001, dell'ammontare massimo di nominali relativo all'aumento del capitale sociale come attribuito per delega

- agli amministratori dall'assemblea straordinaria del 28 aprile 2000 ai sensi dell'art. 2443 c.c.: Euro 206.582.759,64 (in luogo dei precedenti 400 miliardi di lire);
- d) conseguente nuova determinazione in Euro, giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 27 aprile 2001, dell'ammontare massimo di nominali relativo all'emissione di obbligazioni, con correlato aumento del capitale, parimenti attribuito per delega agli amministratori dall'assemblea straordinaria del 28 aprile 2000 ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter c.c.: Euro 516.456.899,89 (in luogo dei precedenti 1.000 miliardi di lire);
 - e) aumento a pagamento del capitale sociale – giusta delibera del Consiglio di amministrazione del 12 maggio 2000, in virtù di delega conferita dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2000 – per un importo nominale massimo di L. 197.209.950.000: modalità;
 - f) costituzione di una riserva di L. 26.377.394.270 (pari a Euro 13.622.787,25), giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 27 aprile 2001 (in sede di aumento gratuito del capitale sociale e sua contestuale ridenominazione in Euro), destinata irrevocabilmente al servizio dell'aumento di capitale sociale a pagamento in esecuzione della delega già conferita al Consiglio di amministrazione di cui alla precedente lett. e): modalità;
 - g) emissione di un prestito obbligazionario denominato “UNIPOL 2,25% 2000-2005” nonché di un prestito obbligazionario denominato “UNIPOL 3,75% 2000-2005” – giusta delibera del Consiglio di amministrazione del 12 maggio 2000, in virtù della predetta delega conferita dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2000 – rappresentati da predeterminati numeri massimi di obbligazioni con abbinati predeterminati numeri massimi di “Warrant azioni ordinarie e privilegiate UNIPOL 2000-2005”: modalità;
 - h) ulteriore aumento a pagamento del capitale sociale – giusta delibera del Consiglio di amministrazione del 12 maggio 2000, in virtù della predetta delega conferita dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2000 – per un importo nominale massimo di L. 152.133.389.000, mediante emissione, anche in più riprese, di un predeterminato numero massimo di azioni ordinarie e privilegiate al servizio dei Warrant: modalità;
 - i) costituzione di una riserva di L. 142.011.737.079 (pari a Euro 73.342.941,37), giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 27 aprile 2001 (in sede di aumento gratuito del capitale sociale e sua contestuale ridenominazione in Euro) destinata irrevocabilmente al servizio dell'aumento di capitale sociale a pagamento di cui alla precedente lett. h), in esecuzione della delega già conferita al Consiglio di amministrazione dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2000: modalità.
- Invariato il resto dell'articolo;
- art. 17 (Sindaci)
Introduzione dell'inciso “di professionalità e di onorabilità” in relazione al possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci ai fini della loro candidatura.
Nuova disciplina: in relazione al requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del d.m. n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
Invariato il resto dell'articolo;
 - art. 19 (Utili sociali)
In relazione alla destinazione, a cura dell'Assemblea, dell'utile residuo risultante dal bilancio, con particolare riferimento all'assegnazione di una quota a dividendo, tale da remunerare, in primo luogo, le azioni privilegiate fino a concorrenza di una prestabilita aliquota percentuale del loro valore nominale, modifica, in diminuzione, della predetta aliquota, pari al 3,62% (in luogo del precedente 7%), nonché di quella relativa, in via residuale, alla remunerazione delle azioni ordinarie, pari al 3,10% (in luogo del precedente 6%). Ed ancora, in caso di aumento gratuito del capitale, ulteriore modifica in diminuzione delle predette aliquote, che si differenziano ora dello 0,50% (in luogo del precedente 1%) a favore delle azioni privilegiate, fino alla concorrenza minima del 2,58% per le privilegiate (in luogo della precedente aliquota del 5%) e del 2,06% per le ordinarie (in luogo della precedente aliquota del 4%).
Invariato il resto dell'articolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1957 del 23 ottobre 2001 (G.U. dell'8 novembre 2001, n. 260)

Modificazioni allo statuto sociale della Ima Italia Assistance s.p.a., con sede in Cinisello Balsamo.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Ima Italia Assistance s.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (MI), con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 2 (Denominazione – Oggetto – Sede - Durata)
Suppressione dell'inciso "anche mediante rilascio di fidejussioni ed altre garanzie" con riferimento alle modalità di prestazione dell'attività assicurativa del ramo assistenza.
Sostituzione dell'espressione "dal D.lvo n. 24 febbraio 1998 n. 58" (in luogo della precedente "dalla L. n. 1/1991") con riferimento alle attività di intermediazione mobiliare escluse dall'oggetto sociale (nell'ambito dell'assunzione di interessenze e partecipazioni in enti o imprese con analogo fine, a scopo di investimento);
- art. 5 (Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni – Fondo di Organizzazione)
Nuovo ammontare del capitale sociale con conversione in Euro 2.507.000 (in luogo del precedente importo di L. 3.200.000.000) diviso in n. 21.800 azioni del valore nominale di Euro 115 ciascuna [a seguito di aumento del capitale, anche al servizio della conversione, per L. 362.736.800, a titolo gratuito, mediante integrale utilizzo delle voci di bilancio "utili a nuovo" e "utili esercizio 2000" e di parziale utilizzo della riserva legale; conversione del capitale da lire in euro e ulteriore aumento a pagamento per Euro 667.000];
- art. 8 (Assemblee dei soci)
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di convocazione dell'assemblea ordinaria: "L'assemblea ordinaria, per le delibere di cui all'art. 2364 c.c., è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale" (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea in via ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo possibilità di proroga di cui alle leggi sulle assicurazioni private");

- art. 14 (Amministrazione)
Soppressione dell'espressione "o dai Sindaci" in relazione alla possibilità di attivare la convocazione del Consiglio di amministrazione da parte degli stessi, a seguito di richiesta.
Nuova disciplina: possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione in tele o videoconferenza – condizioni ed effetti;
- inserimento nuovo art. 17 (Amministrazione)
Obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze;
- ex art. 17, rinumerato art. 18 (Collegio Sindacale)
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "La società è controllata da un Collegio Sindacale, funzionante ai sensi di legge e composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea ne determinerà il compenso in sede di nomina" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La società sarà controllata da un Collegio Sindacale, nominato, funzionante e retribuito a' sensi di legge, composto da tre membri effettivi e due supplenti").
Nuova disciplina in materia di:
 - a) requisiti di professionalità dei sindaci;
 - b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;
 - c) nomina del Presidente del Collegio sindacale: modalità e criteri;
 - d) cause di ineleggibilità e limiti al cumulo degli incarichi: effetti;
- ex art. 18, rinumerato art. 19 (Bilancio e Ripartizione degli Utili)
Soppressione dell'espressione "e del conto profitti e perdite" in materia di formazione del bilancio.
Introduzione, ex novo, del termine di approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano;
- ex art. 19, rinumerato art. 20 (Bilancio e Ripartizione degli Utili)
Invariato nel testo;
- ex art. 20, rinumerato art. 21 (Scioglimento e Liquidazione)
Invariato nel testo;
- ex art. 21, rinumerato art. 22 (Scioglimento e Liquidazione)
Invariato nel testo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1958 del 24 ottobre 2001 (G.U. del 9 novembre 2001, n. 261)

Modificazioni allo statuto sociale della Royal & Sun Alliance Vita S.p.A., con sede in Milano

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Royal & Sun Alliance Vita S.p.A. con le modifiche apportate ai seguenti articoli:

- art. 1 (Denominazione – Oggetto – Sede – Durata)
Nuova denominazione sociale dell'impresa: "Claris Vita S.p.A." (in luogo della precedente "Royal & Sun Alliance Vita S.p.A.");
- art. 2 (Denominazione – Oggetto – Sede – Durata)
In materia di oggetto sociale, con particolare riferimento ai rami esercitati, sostituzione del riferimento normativo: Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174 (in luogo della precedente previsione statutaria "legge n.742 del 22 ottobre 1986").
In relazione alla possibilità, per la Società, di compiere determinate operazioni, ivi inclusa la prestazione di garanzie, soppressione, dal testo, dell'espressione "..., purchè in via non prevalente rispetto all'attività principale";
- art. 3 (Denominazione – Oggetto – Sede – Durata)
Introduzione della possibilità, per deliberazione degli amministratori, di istituire, modificare o sopprimere succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero;
- art. 5 (Denominazione – Oggetto – Sede – Durata)
In relazione alla durata della Società, soppressione delle parole "...o ridotta";
- art. 7 (Capitale)
In materia di trasferimento di azioni ed in relazione alla decorrenza del termine di 90 giorni, stabilito per il perfezionamento della vendita a terzi delle azioni e/o dei diritti di opzione, introduzione, ex novo, dell'espressione "o all'ulteriore termine di 60 giorni di cui al precedente terzo comma", con particolare riferimento al caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli azionisti per la totalità delle azioni offerte in vendita.
Nell'ambito delle comunicazioni da effettuarsi in materia di trasferimento di azioni e/o dei diritti di opzione, soppressione, dal testo, del riferimento al "telex", nonché sostituzione delle parole "per corriere" (in luogo delle precedenti "per posta aerea") in relazione alle modalità di comunicazione;
- art. 9 (Capitale)
In tema di ritardo nei versamenti relativi alle azioni sottoscritte, sostituzione dell'espressione "decorre l'interesse di legge" (in luogo della precedente "decorre l'interesse in ragione annua del venti per cento");

- art. 11 (Capitale)
In tema di riduzione del capitale sociale, con particolare riguardo ai riferimenti normativi indicati in statuto, sostituzione dell'art. "...2445 del codice civile" (in luogo del precedente "...2141 del codice civile");
- art. 13 (Assemblea)
Sostituzione delle parole "Unione Europea" (in luogo delle precedenti "Comunità Economica Europea") in relazione alla possibilità di convocazione dell'Assemblea in luoghi diversi dalla sede sociale.
Introduzione della possibilità di svolgimento delle adunanze dell'Assemblea degli azionisti anche con sistemi di collegamento audio/video: condizioni, effetti e modalità di convocazione;
- art. 14 (Assemblea)
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
 - a) termini di convocazione dell'Assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso;
 - b) possibilità di prorogare il termine di approvazione del bilancio di cui alla lettera a) fino al 30 giugno "quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l'impresa sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante": effetti;
 - c) possibilità di convocazione dell'Assemblea ordinaria da parte di almeno due membri del Collegio sindacale: modalità;
- art. 16 (Assemblea)
Introduzione della possibilità di convocazione delle assemblee da parte di almeno due membri del collegio sindacale: modalità.
In relazione alle formalità di convocazione dell'assemblea, soppressione del periodo relativo all'obbligo di invio dell'avviso di convocazione a tutti i soggetti interessati;
- art. 25 (Consiglio di Amministrazione)
In tema di raduno del Consiglio di amministrazione in luoghi diversi dalla sede sociale, sostituzione delle parole "Unione Europea" (in luogo delle precedenti "Comunità Economica Europea").
Introduzione dell'espressione, "o almeno due sindaci", in materia di soggetti preposti, ove ritenuto necessario, alla convocazione del Consiglio di amministrazione;
- art. 26 (Consiglio di Amministrazione)
Introduzione della possibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione da parte di almeno due membri del collegio sindacale: modalità.
Soppressione del riferimento al "telex" con riguardo alle modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione;
- art. 29 (Consiglio di Amministrazione)
Soppressione, dal testo, della disciplina in materia di istituzione del Comitato esecutivo in quanto trasposta, con riformulazione, nell'attuale art.30.
Invariato il resto dell'articolo;
- ex art. 29, rinumerato art. 30 (Comitato Esecutivo)
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di nomina di un Comitato Esecutivo, nonché in tema di individuazione dei soggetti, designati quali membri di diritto, in caso di istituzione del predetto organo.
Nuova disciplina in tema di validità delle deliberazioni, modalità di votazione e redazione dei verbali del Comitato esecutivo: rinvio agli artt. 26 e 27 dello statuto;
- inserimento nuovo art. 31 (Obbligo di informazione)
Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte degli amministratori, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate

- dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi;
- ex art. 30, rinumerato art. 32 (Firme e rappresentanza sociale)
Invariato nel testo;
 - ex art. 31, rinumerato art. 33 (Collegio Sindacale)
Riformulazione dell'articolo in materia di Collegio sindacale: "Il Collegio Sindacale si compone di 3 membri Effettivi e 2 Supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi annuali. La nomina dei Sindaci, ivi compresa quella del Presidente del Collegio Sindacale e la determinazione della loro retribuzione è fatta dall'Assemblea degli Azionisti, ai sensi di legge. L'Assemblea che procede alla nomina designerà il Presidente del Collegio Sindacale e fisserà la retribuzione dello stesso e dei Sindaci Effettivi" (in luogo della precedente previsione statutaria "Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge, i quali durano in carica tre anni. L'Assemblea che procede alla nomina, designerà il Presidente del Collegio Sindacale e fisserà la retribuzione dello stesso e dei Sindaci Effettivi").
Nuova disciplina in materia di individuazione dei criteri per la nomina del Presidente del Collegio sindacale;
 - inserimento nuovo art.34 (Cause di ineleggibilità, decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale)
 - a) possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui alla vigente normativa in capo ai sindaci;
 - b) definizione del requisito di professionalità di cui all'art.1, comma 1, del d.m. n.162/2000 per almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti;
 - c) definizione del requisito di professionalità di cui all'art.1, comma 2, lett. a), b) e c) del citato d.m. n.162/2000 in capo ai sindaci non in possesso del requisito di cui alla precedente lett. b);
 - d) individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ai sensi dell'art.1, comma 3, del citato decreto ministeriale;
 - e) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio Sindacale: effetti ed esclusioni;
 - f) cause di incompatibilità e di decadenza per i sindaci;
 - ex art. 32, rinumerato art. 35 (Bilancio e Utili)
Invariato nel testo;
 - ex art. 33, rinumerato art. 36 (Bilancio e Utili)
Invariato nel testo;
 - ex art. 34, rinumerato art. 37 (Bilancio e Utili)
Invariato nel testo;
 - ex art. 35, rinumerato art. 38 (Bilancio e Utili)
Invariato nel testo;
 - ex art. 36, rinumerato art. 39 (Scioglimento)
Invariato nel testo;
 - ex art. 37, rinumerato art. 40 (Disposizioni Generali)
Invariato nel testo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1960 del 6 novembre 2001 (G.U. del 22 novembre 2001, n. 272)

Modificazioni allo statuto sociale della Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A., con sede in Milano

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Eurosun Assicurazioni Vita S.p.A. con la modifica apportata all'articolo:

- art.3 (Denominazione – Oggetto – Sede – Durata)
Nuova sede legale dell'impresa: Milano, Via Lampedusa n.13 (trasferimento dalla precedente sede sita in Milano, Via G. Rossini n.8).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1965 del 14 novembre 2001 (G.U. del 22 novembre 2001, n. 272)

Modificazioni allo statuto sociale della Mediolanum Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Mediolanum Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 1 (Denominazione) (ex art. 1: Denominazione - Sede - Durata)
Riformulazione dell'articolo in tema di denominazione sociale;
- art. 2 (Oggetto) (ex art. 2: Denominazione - Sede - Durata)
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in tema di attività strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale: "... In relazione a tale oggetto la società può, inoltre, compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e connesse al conseguimento dell'oggetto sociale; potrà pertanto assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, imprese, enti, Istituti, associazioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio nei limiti consentiti dalla legge, prestando anche eventuali servizi a favore di tali organismi, prestare fidejussioni ed avalli, concedere garanzie anche reali anche nei confronti di Banche ed Istituti di credito; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni, non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "... In relazione a tale oggetto la società può effettuare ogni operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare e compiere tutto quanto necessario o utile per il conseguimento dello scopo sociale sopradescritto, ivi compresa la prestazione di fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia anche reale, anche a favore di terzi non soci, nonché l'assunzione sia direttamente sia indirettamente di partecipazioni o interessenze in altre società o imprese con scopo analogo, affine o connesso al proprio ...").
Invariato il resto dell'articolo;
- art. 3 (Sede) (ex art. 3: Denominazione - Sede - Durata)
Introduzione dell'espressione "... ed uffici amministrativi" in relazione alla possibilità, per l'impresa, di istituire e sopprimere ulteriori strutture;
- art. 4 (Sede) (ex art. 4: Denominazione - Sede - Durata)
Sostituzione della parola "azionisti" (in luogo della precedente "soci") e introduzione dell'espressione "... per quel che concerne ..." in relazione all'individuazione del domicilio degli azionisti, nell'ambito dei loro rapporti con la società;
- art. 5 (Durata) (ex art. 5: Denominazione - Sede - Durata)
Sostituzione della parola "fissata" (in luogo della precedente "stabilita") in relazione alla durata della società e introduzione, ex novo, dell'espressione "e potrà essere prorogata";
- art. 6 (Capitale sociale) (ex art. 6: Capitale)
 - a) Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 25.800.000 (in luogo del precedente ammontare pari a L. 50.000.000.000), ripartito in n. 25.800.000 azioni del valore nominale di Euro 1 cadauna [a seguito di conversione in Euro del capitale sociale];
 - b) introduzione, ex novo, di alcune modalità di aumento del capitale sociale, per deliberazione dell'assemblea: "... anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse ed altresì mediante conferimento di beni in natura o di crediti";
 - c) soppressione dell'ex comma finale in tema di versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla società a titolo di finanziamento, in quanto comma confluito nell'attuale art. 8, pari testo;
- art. 7 (Capitale sociale) (ex art. 7: Capitale)
Introduzione, ex novo, di limitazioni alla trasferibilità della azioni (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le azioni sono ... liberamente trasferibili"): diritto di prelazione a favore del socio – disciplina, effetti e condizioni.
Invariato il resto dell'articolo;
- art. 8 (Capitale sociale) (ex art. 8: Capitale)
 - a) Trasposizione della preesistente disciplina di cui all'ex art. 6, ultimo comma, in tema di versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla società a titolo di finanziamento, pari testo;

- b) sostituzione delle parole “azionisti” e “compartecipazione” (in luogo delle precedenti “soci” e “partecipazione”) in tema di modalità di riduzione del capitale sociale per deliberazione dell’assemblea;
- art. 9 (Assemblea)
Nuova disciplina in materia di:
 - a) assemblea regolarmente costituita e sue deliberazioni: effetti;
 - b) luoghi di riunione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria: anche “nei paesi membri della Unione Europea”;
 - c) diritto di voto connesso all’azione [trasposizione, con pari testo, dell’ex art. 10, pertanto abrogato].
Invariato il resto dell’articolo;
- abrogazione dell’ex art. 10 (Assemblea)
“Ogni azione dà diritto ad un voto” [articolo abrogato in quanto confluito nell’attuale art. 9, ultimo comma, pari testo];
- ex art. 11, rinumerato art. 10 (Assemblea)
 - a) In materia di convocazione dell’assemblea, soppressione, dal testo, della preesistente parola “liberi” riferita al termine di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale;
 - b) in materia di validità dell’assemblea, anche qualora non convocata secondo le ordinarie modalità, soppressione, dal testo, delle parole “l’Amministratore Unico” e introduzione dell’espressione “in carica” riferita a tutti gli amministratori intervenuti;
 - c) nuova disciplina in materia di funzionamento dell’assemblea, con possibilità che la medesima possa essere tenuta anche per audioconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti.
Invariato il resto dell’articolo;
- ex art. 12, rinumerato art. 11 (Assemblea)
Riformulazione dell’articolo con nuova disciplina in materia di intervento in assemblea: “Possono intervenire all’assemblea tutti gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale e gli eventuali istituti di credito indicati nell’avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci che si trovano nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge in materia”);
- ex art. 13, rinumerato art. 12 (Assemblea)
In relazione al diritto dell’azionista di intervenire all’assemblea, con particolare riferimento alla possibilità, per il medesimo, di farsi rappresentare mediante delega scritta, soppressione, dal testo, dell’espressione preesistente “... da altra persona, anche non azionista ...” nonché dell’inciso “in genere” riferito, quest’ultimo, alla constatazione del diritto di intervento a cura del Presidente.
Invariato il resto dell’articolo;
- ex art. 14, rinumerato art. 13 (Assemblea)
Riformulazione dell’articolo con nuova disciplina in materia di presidenza dell’assemblea: “L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza di quest’ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta dall’assemblea” (in luogo della precedente previsione statutaria: “L’assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in loro assenza da altra persona eletta dall’assemblea stessa”);
- ex art. 15, rinumerato art. 14 (Assemblea)
Riformulazione dell’articolo con nuova disciplina: “Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, così in prima come in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge” (in luogo della precedente previsione statutaria: “Le deliberazioni dell’assemblea sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dagli artt. 2368 e 2369 C.C.”);

- ex art. 16, rinumerato art. 15 (Assemblea)
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di verbale assembleare: "Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente della riunione ...; nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente della riunione farà redigere il verbale da un Notaio" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare da processo verbale firmato dal Presidente ... Nei casi di legge il verbale è redatto da Notaio");
- ex art. 17, rinumerato art. 16 (Amministrazione)
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di composizione del Consiglio di amministrazione, nomina e durata in carica degli amministratori e forma di amministrazione: "La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici Amministratori i quali durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea, fermo il disposto dell'art. 2383, secondo comma, del Codice Civile e sono rieleggibili. Spetta all'assemblea determinare la forma di amministrazione, la nomina e il numero degli amministratori" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri o da un Amministratore Unico, nominati dall'assemblea. La scelta della forma di amministrazione spetterà all'assemblea ordinaria in sede di rinnovo delle cariche sociali. Essi durano in carica tre esercizi o per il minor periodo determinato dall'assemblea e sono rieleggibili").
Nuova disciplina in materia di:
 - a) possesso dei requisiti di legge in capo agli amministratori;
 - b) difetto dei requisiti: effetti;
 - c) declaratoria di decadenza dalla carica: Organo preposto, termini e decorrenza;
- ex art. 27 (Norme per il funzionamento dell'Amministratore Unico), rinumerato art. 17 (Amministrazione)
Invariato nel testo;
- Art. 18 (Norme per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione)
Riformulazione dell'articolo in materia di nomina del Presidente: "Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ove a ciò non abbia provveduto l'assemblea").
Nuova disciplina in materia di:
 - a) rappresentanza legale della società in capo al Presidente del Consiglio (traslazione dall'ex art. 22);
 - b) possibilità di elezione di uno o più Vice Presidenti: effetti;
 - c) esercizio del potere di rappresentanza legale da parte del Vice Presidente: effetti;
 - d) nomina di più Vice Presidenti: modalità di sostituzione del Presidente a cura del Consiglio.Soppressione dell'ex comma finale relativo agli effetti della mancanza della maggioranza dei consiglieri in carica in quanto periodo confluito, con integrazioni, nell'attuale art. 25;
- art. 19 (Norme per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione)
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di raduno e modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione: "Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale, in Italia o nei paesi membri della Unione Europea. La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata oppure telegramma o telefax spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne faccia richiesta uno dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni liberi prima e, in caso di urgenza, con telegramma o telex da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio e ai Sindaci effettivi");

- inserimento nuovo art. 20 (Norme per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione)
 - a) Soggetto preposto alla presidenza del Consiglio di amministrazione;
 - b) possibilità di tenuta delle riunioni del Consiglio anche per audioconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti;

- ex art. 20, rinumerato art. 21 (Norme per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione: "Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei Sindaci effettivi. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed in difetto di convocazione con la presenza di tutti i suoi membri e dei Sindaci effettivi. Le deliberazioni si prendono con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti").

Trasposizione dell'ex art. 24 nell'attuale art. 21 relativamente alla disciplina del processo verbale in tema di deliberazioni del Consiglio;

- ex art. 21, rinumerato art. 22 (Norme per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di poteri del Consiglio di amministrazione: "Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza esclusione di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione, escluso solo quelli che la legge o lo statuto in modo tassativo riservano all'assemblea, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, meglio descritti per esemplificazione nel successivo art. 26");

- art. 23 (Norme per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione)
 - a) Nell'ambito dei poteri del Consiglio di amministrazione, nuova disciplina in materia di nomina del Comitato Esecutivo e remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;
 - b) in relazione alle ulteriori competenze del Consiglio, riformulazione dell'articolo, con modifiche, sia in tema di poteri delegati ad uno o più dei suoi membri che di legale rappresentanza della società spettante, in via disgiunta, a ciascuno degli amministratori delegati;
 - c) in relazione alla possibilità, per il Consiglio, di nominare un Direttore generale, uno o più Direttori nonché Procuratori, trasposizione della preesistente disciplina di cui all'ex art. 26 (Norme per il funzionamento dell'Amministratore Unico), quivi confluita con modifiche;

- abrogazione dell'ex art. 24 (Norme per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Disciplina (in tema di processo verbale delle deliberazioni del Consiglio) ora confluita nell'attuale art. 21, ultimo comma;

- inserimento nuovo art. 24 (Norme per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. Modalità della comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze;

- abrogazione dell'ex art. 25 (Norme per il funzionamento dell'Amministratore Unico)

Competenze dell'Amministratore Unico;

- inserimento nuovo art. 25 (Norme per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Introduzione, con modifiche ed integrazioni, della preesistente disciplina di cui all'ex art. 18, ultimo comma, in tema di effetti relativi alla mancanza degli amministratori in carica, per dimissioni od altre cause;

- abrogazione dell'ex art. 26 (Norme per il funzionamento dell'Amministratore Unico)
Poteri di ordinaria amministrazione dell'Amministratore Unico;
- Ex art. 28 (Collegio Sindacale), rinumerato art. 26 (Sindaci)
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di nomina, composizione e durata in carica del Collegio sindacale: "L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per un triennio e sono rieleggibili ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "La gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a' sensi di legge").
Nuova disciplina in materia di:
 - a) nomina del Presidente del Collegio sindacale: modalità;
 - b) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;
 - c) possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;
 - d) compenso e rimborso spese per i sindaci: Organo competente;
- ex art. 29, rinumerato art. 27 (Bilancio e riparto utili)
Riformulato nel testo;
- ex art. 30, rinumerato art. 28 (Bilancio e riparto utili)
Riformulazione dello articolo con nuova disciplina in materia di destinazione degli utili: "Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di almeno il 5% per la riserva legale, nei limiti di legge, devono essere destinati secondo la deliberazione dell'assemblea" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Gli utili netti emergenti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, verranno ripartiti tra le azioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea");
- inserimento nuovo art. 29 (Bilancio e riparto utili)
Disciplina in tema di acconti sui dividendi;
- inserimento nuovo art. 30 (Bilancio e riparto utili)
Disciplina dei dividendi non riscossi: effetti;
- art. 31 (Scioglimento e disposizioni generali)
Introduzione dell'inciso "ed i compensi" in relazione alle determinazioni da assumere, a cura dell'assemblea, nei confronti dei liquidatori in caso di scioglimento della società;
- art. 32 (Scioglimento e disposizioni generali)
Invariato nel testo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1970 del 23 novembre 2001 (G.U. del 3 dicembre 2001, n. 281)

Modificazioni allo statuto sociale della Claris Vita S.p.A., con sede in Milano

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Claris Vita S.p.A. con la modifica apportata all'articolo:

- art.3 (Denominazione – Oggetto – Sede – Durata)

Nuova sede legale dell'impresa: Milano, Via Carnia n.26 (trasferimento dalla precedente sede sita in Milano, Via G. Rossini n. 8).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1971 del 26 novembre 2001 (G.U. del 3 dicembre 2001, n. 281)

Modificazioni allo statuto sociale de La Sicurtà 1879 società per azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni (in breve La Sicurtà 1879 Assicurazioni s.p.a.), con sede in Milano.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale de La Sicurtà 1879 società per azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni (in breve La Sicurtà 1879 Assicurazioni s.p.a.), con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 2 (Denominazione - Scopo - Sede - Durata)

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di oggetto sociale: "La società ha per oggetto: l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutte le forme consentite dalla legge, in tutti i rami danni" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La società ha per scopo l'esercizio in Italia e all'estero: a) di tutte le assicurazioni sulla vita umana nelle varie combinazioni ivi comprese le rendite vitalizie, le capitalizzazioni e qualsiasi altra assicurazione complementare od attinente alle assicurazioni sulla vita; b) delle assicurazioni in tutti i rami danni, e più precisamente nei rami: infortuni - malattia - auto rischi diversi - aeronautica - trasporti - incendio - rischi atomici - furto - grandine - altri danni ai beni (bestiame, cristalli, danni acque, films, guasti macchine, rischi montaggio e C.A.R.) - R.C. obbligatoria autoveicoli - R.C. obbligatoria natanti - R.C. diversi - credito - cauzioni - perdite pecuniarie - tutela giudiziaria - ed in ogni altro eventuale ramo previsto dalla normativa di legge; c) delle riassicurazioni di ogni specie");

- art. 6 (Capitale)

Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 8.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 16.000.000.000) diviso in n. 8.000.000 di azioni da Euro 1 cadauna [a seguito di riduzione del capitale sociale da L. 16.000.000.000 a L. 5.747.173.000 per copertura parte perdita residua al 31 marzo 2001, contestuale ricostituzione e riaumento dello stesso a L. 16.000.000.000, conversione al tasso fisso con raggruppamento delle azioni, sostituzione delle 16.000.000 di azioni da nominali L. 1.000 cadauna con n. 8.000.000 di azioni da nominali 1 Euro cadauna e attribuzione a riserva di L. 509.840.000];

- art. 9 (Assemblee)

Modifica dei termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano, nei modi previsti dalla normativa vigente;

- art. 16 (Consiglio di Amministrazione)

Introduzione della possibilità che il Consiglio di amministrazione, in caso di impedimento del Presidente, sia convocato anche dall'Amministratore Delegato;

- art. 17 (Consiglio di Amministrazione)

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di convocazione del Consiglio di amministrazione: "Il Consiglio si radunerà sia nella sede della società che altrove tutte le volte che il Presidente, o in sua vece l'Amministratore Delegato, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da un Amministratore, nonché quando i Sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, lo ritengano opportuno" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Consiglio si radunerà sia nella sede della società che altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio Sindacale");

- art. 18 (Consiglio di Amministrazione)

Sostituzione delle parole "partecipazione" e "partecipanti" (in luogo delle precedenti "presenza effettiva" e "presenti") in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio;

- art. 19 (Consiglio di Amministrazione)

Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità;

- art. 25 (Sindaci)

Nuova disciplina in materia di:

- a) requisiti dei sindaci;
- b) nomina del Presidente del Collegio sindacale: criteri;
- c) limite al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;

d) individuazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;

- art. 26 (Bilancio e Utili)

Introduzione dei termini per l'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, salva la possibilità di proroga prevista all'art. 9 dello statuto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1972 del 27 novembre 2001 (G.U. del 6 dicembre 2001, n. 284)

Modificazioni allo statuto sociale della Navale Assicurazioni s.p.a., con sede in Ferrara.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Navale Assicurazioni s.p.a., con sede in Ferrara, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 5 (Capitale sociale)

Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 10.500.000 (in luogo del precedente ammontare pari a L. 21.000.000.000) diviso in n. 10.500.000 azioni da Euro 1 cadauna [a seguito di conversione in Euro del valore nominale delle n. 10.500.000 azioni da nominali L. 2.000 cadauna applicando il tasso fisso di conversione, con conseguente riduzione del capitale sociale; accredito a riserva legale dell'eccedenza derivante dalla predetta riduzione del capitale sociale];

- art. 25 (Sindaci)

Introduzione dell'inciso "di professionalità e di onorabilità" in relazione al possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci ai fini della loro candidatura.

Nuova disciplina: in relazione al requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del d.m. n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

Invariato il resto dell'articolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1973 del 27 novembre 2001 (G.U. del 6 dicembre 2001, n. 284)

Modificazioni allo statuto sociale della Unisalute s.p.a., con sede in Bologna.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Unisalute s.p.a., con sede in Bologna, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 5 (Capitale sociale)
Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 17.500.000 (in luogo del precedente ammontare pari a L. 35.000.000.000) diviso in n. 17.500.000 azioni da Euro 1 nominali cadauna [a seguito di conversione in Euro del valore nominale delle n. 35.000.000 di azioni da nominali L. 1.000 cadauna applicando il tasso fisso di conversione ed arrotondando il risultato per difetto ai decimi, e cioè a Euro 0,5, con conseguente riduzione del capitale sociale; accredito a riserva legale dell'eccedenza derivante dalla predetta riduzione del capitale; raggruppamento, contestualmente all'esecuzione dell'operazione di conversione, delle azioni da nominali Euro 0,5 cadauna e sostituzione con le azioni da nominali Euro 1 cadauna, da assegnare agli azionisti nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 2 azioni della stessa categoria possedute];
- art. 17 (Sindaci)
Introduzione dell'inciso "di professionalità e di onorabilità" in relazione al possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci ai fini della loro candidatura.
Nuova disciplina: in relazione al requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del d.m. n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
Invariato il resto dell'articolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1988 del 5 dicembre 2001 (G.U. del 22 dicembre 2001, n. 297)

Modificazioni allo statuto sociale della Fideuram Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Fideuram Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 5 (Capitale Sociale ed Azioni)

Nuova determinazione del capitale sociale in Euro 6.966.000 (in luogo del precedente importo di L. 13.500.000.000) diviso in n. 13.500 azioni da Euro 516 ciascuna [a seguito di conversione del valore nominale delle azioni in euro al tasso fisso mediante arrotondamento per difetto e accredito a riserva legale della differenza di valore risultante in lire dal capitale sociale così convertito];

- art. 19 (Sindaci)

Nuova disciplina in materia di:

- a) requisiti di professionalità dei sindaci;
- b) nell'ambito del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, individuazione dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1989 del 5 dicembre 2001 (G.U. del 22 dicembre 2001, n. 297)

Modificazioni allo statuto sociale della Maeci - Società Mutua di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Milano.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Maeci - Società Mutua di Assicurazioni e di Riassicurazioni, con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

- art. 4 (Denominazione - Sede - Durata - Scopo)
Introduzione dell'impossibilità di effettuare determinate operazioni nei confronti del pubblico, quali l'assunzione di partecipazioni ed il compimento di operazioni finanziarie;
- art. 11 (Soci Sovventori e Fondo di Garanzia)
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "Ciascuna quota di conferimento al Fondo di garanzia non potrà essere inferiore a 258,23 Euro" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il conferimento volontario di ciascun socio sovventore al Fondo di garanzia non potrà essere inferiore a Lit. 500.000").
Suppressione dell'inciso "a ciascun socio sovventore" in materia di attribuzione di titoli rappresentativi delle quote sottoscritte e versate.
Sostituzione dell'espressione "Euro 258,23" (in luogo della precedente "Lit. 500.000").
Riformulazione dell'articolo in materia di titolarità e cedibilità delle quote: "I titoli sono nominativi" (in luogo della precedente previsione statutaria: "I titoli sono nominativi e non sono cedibili con effetto verso la Società, salvo quanto disposto dal successivo articolo 13");
- art. 12 (Soci Sovventori e Fondo di Garanzia)
Sostituzione dell'espressione "di riferimento" (in luogo della precedente "di sconto") con riferimento al tasso ufficiale rappresentativo della percentuale massima di interesse fruttifero dei titoli;
- art. 23 (Assemblee)
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: "Le votazioni dei soci presenti in assemblea avvengono per alzata di mano. In caso di parità di voti, la proposta si ritiene respinta. Salvo che non avvengano per approvazione unanime, le nomine alle cariche sociali devono essere fatte con la maggioranza prevista dall'art. 2368 del c.c." (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le votazioni dei soci presenti all'assemblea avvengono per alzata di mano, salvo che il Presidente non disponga per la votazione segreta. Salvo che avvengano per acclamazione unanime, le elezioni alle cariche sociali si faranno a voti segreti ed a maggioranza");
- art. 27 (Consiglio di Amministrazione)
Suppressione dell'espressione "in giudizio" con riferimento alla rappresentanza legale della società spettante al Presidente;

- art. 28 (Consiglio di Amministrazione)
Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità;
- art. 30 (Consiglio di Amministrazione)
Suppressione dell'espressione "dal Collegio Sindacale" in relazione sia alla possibilità di attivare la convocazione del Consiglio di amministrazione da parte del medesimo Organo a seguito di motivata richiesta, sia di effettuare direttamente la convocazione medesima nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti all'uopo preposti.
Nuova disciplina in materia di:
 - a) possibilità, per almeno due sindaci, di convocare il Consiglio di amministrazione;
 - b) modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione;
- art. 31 (Consiglio di Amministrazione)
Suppressione della preesistente disciplina in materia di modalità delle votazioni e di validità delle stesse in caso di parità di voti;
- art. 36 (Collegio Sindacale)
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di nomina, composizione e funzioni del Collegio sindacale: "L'assemblea ordinaria nomina, ogni triennio, il Collegio Sindacale,, composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni e doveri sono stabiliti dalla legge" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La Società ha un Collegio sindacale, di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletto e funzionante ai sensi di legge").
Nuova disciplina in materia di:
 - a) nomina del Presidente: modalità e criteri;
 - b) requisiti dei sindaci: rinvio alle norme di legge;
 - c) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;
 - d) cause di ineleggibilità e decadenza e limiti al cumulo degli incarichi: conseguenze;
 - e) remunerazione dei sindaci;
- art. 37 (Esercizio Sociale - Bilancio)
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di redazione del bilancio: "Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali per le imprese di assicurazione" (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. ... Alla fine di ogni anno il Consiglio di amministrazione provvede in conformità alle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio, con i conti dei profitti e delle perdite, previo un esatto inventario delle attività e passività sociali").
Suppressione della preesistente disciplina in materia di gestione separata di ciascun ramo, di costituzione di riserve premi, di preventivi di risarcimento e di deposito del bilancio presso la sede sociale;
- art. 38 (Esercizio Sociale - Bilancio)
Introduzione dell'espressione "salva diversa delibera assembleare" con riferimento all'attribuzione di una percentuale degli utili di esercizio agli amministratori;
- art. 42 (Scioglimento)
Introduzione dell'espressione: "ovvero la cessione a norma di legge dell'azienda assicurativa ad altra compagnia di assicurazione" in materia di ripartizione del patrimonio sociale, tra i soci assicurati, in caso di scioglimento dell'impresa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

._o_o_o_o_

b) Altre modifiche statutarie¹

Modifiche allo statuto sociale dell'Arca Vita S.p.A., con sede in Verona (G.U. del 15 ottobre 2001, n. 240)

Con provvedimento n. 1949 del 2 ottobre 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale dell'Arca Vita S.p.A. con le modifiche deliberate in data 11 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti e in data 20 giugno 2001 dal Consiglio di Amministrazione, relative ai seguenti articoli: art. 5 (Nuova determinazione del capitale sociale in euro 38.235.600 in luogo del precedente importo di L. 74.100.000.000 diviso in 7.410.000 azioni da euro 5,16 cadauna); art. 20 (Nuova disciplina in materia di a) requisiti dei sindaci; b) individuazione delle materie e dei settori strettamente attinenti a quello dell'impresa, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162).

* * * * *

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Roma Vita S.p.A., con sede in Roma (G.U. del 7 dicembre 2001, n. 285)

Con provvedimento n. 1974 del 29 novembre 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art.37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174, il nuovo testo dello statuto sociale della Roma Vita S.p.A., con le modifiche deliberate in data 26 ottobre 2001 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art.12 (Modifica del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione: "dieci" - in luogo di "otto". In relazione alla predetta modifica, nel caso di elezione del Consiglio di amministrazione con il metodo delle liste presentate dagli azionisti, variazione del numero massimo di candidati per ogni lista: "cinque" - in luogo di "quattro"); art.15 (In relazione alla modifica di cui al precedente art.12, variazione del quorum richiesto, in particolari casi, per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione).

* * * * *

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Augusta Vita S.p.A., con sede in Torino (G.U. del 21 dicembre 2001, n. 296)

Con provvedimento n. 1981 del 4 dicembre 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174 e dell'art.40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175, il nuovo testo dello statuto sociale della Augusta Vita S.p.A., con le modifiche deliberate in data 19 luglio 2001 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti, relative ai seguenti articoli: abrogazione ex art.8 (Trasferimento delle azioni da parte dei soci a società controllate, direttamente o indirettamente, a società controllanti o a società controllate da queste

¹ *Provvedimenti pubblicati nella parte della Gazzetta Ufficiale relativa agli "Estratti, sunti e comunicati".*

ultime: condizioni. Disciplina del diritto di prelazione a favore dei soci in qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni, dei diritti di opzione e di assegnazione e di eventuali obbligazioni convertibili e warrant); ex art.9, rinumerato art.8 (Riformulazione dell'articolo in materia di: a) luoghi di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria; b) termini di convocazione dell'Assemblea in via ordinaria, ai fini dell'approvazione del bilancio. Nuova disciplina in materia di: a) proroga del termine di convocazione dell'Assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: anche qualora "l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante"; b) ulteriori casi di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria. Trasposizione, con modifiche, della disciplina di cui all'ex art.17 in tema di possibilità di convocazione dell'assemblea da parte del Collegio sindacale o da almeno due suoi membri. Soppressione, dal testo dell'ex art.9, della disciplina in materia di intervento degli azionisti nelle Assemblee e di quorum deliberativi e costitutivi, in quanto trasposta nell'attuale articolo 10. Soppressione, dal testo di cui all'ex art.9, di alcune previsioni statutarie in tema di ulteriori soggetti preposti alla convocazione dell'Assemblea, regolarità di costituzione dell'Assemblea in assenza di formale convocazione, rappresentanza degli azionisti nelle Assemblee e casi particolari di quorum costitutivi e deliberativi in sede di Assemblea straordinaria); ex art. 10, rinumerato art.9 (Riformulazione dell'articolo in materia di presidenza dell'Assemblea e nomina del segretario: "L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in mancanza, da persona designata dall'assemblea stessa. Il segretario è nominato dall'assemblea, su designazione del presidente." - in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da che ne fa le veci. In mancanza il Presidente è eletto dall'assemblea. L'assemblea su proposta del presidente nomina il segretario, scelto anche tra non azionisti". Sostituzione della parola "nomina" - in luogo di "intervento"- in relazione ai casi di redazione del verbale a cura del notaio. Sostituzione dell'espressione "nei modi di legge" - in luogo di "dal Presidente e dal Segretario o dal notaio" - in materia di redazione e sottoscrizione del verbale assembleare); inserimento nuovo art.10 (Possibilità di tenere le adunanze dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, con sistemi di collegamento audio/video: condizioni ed effetti. Trasposizione della previsione statutaria di cui all'ex art.9 in tema di intervento degli azionisti nelle assemblee e quorum deliberativi e costitutivi); art.11 (In relazione alla composizione del Consiglio di amministrazione, sostituzione dell'espressione "...formato da un numero di componenti variabile da 3 a 11 secondo la determinazione fatta dall'assemblea" - in luogo della precedente previsione statutaria "...formato da 5 componenti.". Invariato il resto dell'articolo); art.12 (Con riferimento alla possibilità per il Consiglio di amministrazione di nominare un Amministratore Delegato, introduzione, ex novo, dell'espressione "...conferendogli, nei limiti di legge, proprie attribuzioni". Invariato il resto dell'articolo); art. 13 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: a) convocazione del Consiglio di amministrazione a cura del Presidente; b) soggetto preposto alla presidenza del Consiglio di amministrazione in luogo del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato, se nominati; c) modalità e tempi di convocazione del Consiglio, anche in caso di urgenza; d) possibilità di tenere la adunanze del Consiglio di amministrazione per video-teleconferenza: condizioni ed effetti. Nuova disciplina in materia di: a) luoghi di riunione del Consiglio di amministrazione: "presso la sede sociale o altrove, purché in Europa"; b) soggetti preposti alla convocazione del Consiglio di amministrazione in luogo del Presidente. Trasposizione, con modifiche, della disciplina di cui all'ex art.17 in tema di possibilità di convocazione del Consiglio di amministrazione da parte del Collegio sindacale o almeno due suoi membri. Soppressione della preesistente disciplina in tema di quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio, nonché di redazione del verbale consiliare, in quanto trasposta, con modifiche, nell'attuale art.14); inserimento nuovo art.14 (Trasposizione, con modifiche, delle previsioni statutarie di cui all'ex art.13 in materia di quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio di amministrazione, nonché di verbalizzazione delle deliberazioni consiliari); ex art.14, rinumerato art.15 (Riformulazione dell'articolo, con modifiche, in materia di poteri del Consiglio di amministrazione. Nuova disciplina in tema di possibilità, per il Consiglio di amministrazione, di delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di nomina di uno o più direttori. Trasposizione, con modifiche, dell'intero testo di cui all'ex art.16 - pertanto abrogato - in materia di obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte degli amministratori con delega di poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità. Soppressione, dal testo dell'ex art.14, della disciplina relativa all'individuazione delle attribuzioni che non possono formare oggetto di delega da parte del Consiglio di amministrazione); ex art.15, rinumerato art.16 (Riformulazione dell'articolo con nuova

disciplina in materia di rappresentanza legale della società: soggetti preposti e poteri conferiti. Soppressione, dal testo dell'ex art.15, della disciplina relativa all'individuazione dei poteri di rappresentanza conferiti all'Amministratore Delegato, se nominato, anche in assenza di specifiche deliberazioni autorizzative in merito); abrogazione ex art.16 (Articolo abrogato in quanto trasposto, con modifiche, nell'attuale art.15 "Poteri del Consiglio"); art.17 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di composizione e durata in carica del Collegio Sindacale: "Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi." - in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge." Nuova disciplina in materia di: a) definizione del requisito di professionalità di cui all'art.1, comma 1, del d.m. n.162/2000 per almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti; b) definizione del requisito di professionalità di cui all'art.1, comma 2, lett. a), b) e c) del citato d.m. n.162/2000 in capo ai sindaci non in possesso del requisito di cui alla precedente lett. a); c) individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ai sensi dell'art.1, comma 3, del citato decreto ministeriale. Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci, nomina del Presidente del Collegio sindacale e Organo preposto alla determinazione del compenso annuo, in quanto trasposta, con modifiche, nell'attuale art.18. Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in tema di possibilità, per il Collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, in quanto trasposta, con modifiche, negli attuali artt. 8 e 13. Soppressione, dal testo, delle previsioni statutarie relative alla rieleggibilità dei sindaci ed alle cause di incompatibilità e decadenza dall'incarico per i medesimi soggetti); inserimento nuovo art.18 (Trasposizione, con riformulazione e modifiche, delle previsioni statutarie di cui all'ex art.17 in materia di: a) nomina e compenso dei sindaci: Organo preposto; b) nomina del Presidente del Collegio sindacale: modalità e nuovi criteri; c) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale); ex art. 18, rinumerato art.19 (Invariato nel testo); ex art.19, rinumerato art.20 (Invariato nel testo); ex art.20, rinumerato art.21 (Invariato nel testo); ex art.21, rinumerato art.22 (Invariato nel testo).

~*~*~*~*

1.3.8 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

PROVVEDIMENTO N. 1936 del 24 settembre 2001 (G.U. del 3 ottobre 2001, n. 230)

Nomina del commissario liquidatore della Globo S.p.A.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

il rag. Luigi Andreoli è nominato commissario liquidatore della Globo S.p.A.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1937 del 24 settembre 2001 (G.U. del 3 ottobre 2001, n. 230)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Lloyd Nazionale S.p.A.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Nomina

l'avv. prof. Adolfo Di Majo presidente del comitato di sorveglianza della Lloyd Nazionale S.p.A..

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

- avv. prof. Adolfo Di Majo Presidente
- avv. Antonino Mormino
- sig. Pompeo Arienzo
- rag. Gilda Vermiglio.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 1953 del 19 ottobre 2001 (G.U. del 9 novembre 2001, n. 261)

Nomina del commissario liquidatore della Ionica Insurance s.m.s.

L' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Nomina

il dott. Gabriele Alliaia di Villafranca è nominato commissario liquidatore della Ionica Insurance s.m.s.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti